

DOCUMENTO VI

DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 152/23/CONS

DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti	3
3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM	10
4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili	16
5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete	17
6. Obbligo di trasparenza	21
7. Obbligo di non discriminazione	24
8. Obbligo di separazione contabile	40
9. Obbligo di controllo dei prezzi.....	43
10. Obbligo di contabilità dei costi	52

INDICE DELLE TABELLE

Tabella VI.1 – <i>Benchmark</i> internazionale in relazione al <i>Relevant Time Period</i> (RTP)	33
Tabella VI.2 – Schema relativo ai tempi di comunicazione delle offerte retail di TIM.	38
Tabella VI.3 – Canoni dei servizi di accesso locale all'ingrosso (2023-2028).....	44
Tabella VI.4 – Variazioni percentuali panieri dei servizi <i>terminating</i> 2019-2021.....	49

1. Introduzione

1. Nel presente documento si illustra la declinazione degli obblighi regolamentari (detti anche rimedi o misure correttive) che si impongono in capo a TIM e la controllata FiberCop (di seguito TIM/FiberCop), in quanto operatore individuato quale avente significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti n. 1B e n. 2B identificati nella presente analisi. TIM/FiberCop è destinataria degli obblighi che riguardano i servizi forniti sulla propria rete di accesso fissa (primaria e secondaria). Di seguito, per semplicità, si utilizzerà l'espressione "TIM/FiberCop" come unico soggetto destinatario degli obblighi. Si farà riferimento a TIM o FiberCop separatamente solo per determinate previsioni concernenti le singole società. Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società del gruppo che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore.

2. Nella declinazione degli obblighi regolamentari si è tenuto conto, dunque, anche della separazione legale volontaria della rete di accesso di TIM (di seguito anche "separazione"), il cui progetto è stato notificato da quest'ultima a settembre 2020 (come integrato il 25 novembre 2020), ed è divenuto operativo a partire da aprile 2021.

3. In particolare, si descrive l'analisi compiuta dall'Autorità, ai sensi dell'art. 79 del Codice, per l'individuazione degli appropriati obblighi regolamentari da imporre all'operatore SMP. Nell'ambito di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Autorità ha valutato gli impatti della separazione della rete di accesso di TIM – per il cui progetto si rimanda all'Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS – sugli obblighi esistenti nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa analizzati. Tale analisi recepisce gli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 637/20/CONS, pubblicati con la delibera n. 253/21/CONS.

4. Rimandando all'Allegato B per la descrizione dei principali elementi del progetto di separazione, nel capitolo successivo si illustrano gli obblighi regolamentari che l'Autorità intende imporre all'operatore SMP, in linea con le disposizioni del Codice (articoli 79-85) e con le Raccomandazioni vigenti¹, tenendo anche conto dei principi espressi dall'attuale *draft* della Raccomandazione *Gigabit* e considerato anche l'impatto

¹ In particolare, la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (denominata "Raccomandazione NGA") e la Raccomandazione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (denominata "raccomandazione sui costi e non discriminazione del 2013"). Tali raccomandazioni sono attualmente in fase di revisione da parte della Commissione, che ha infatti pubblicato recentemente una proposta di raccomandazione, la *Raccomandazione Gigabit*, che sostituirà le summenzionate raccomandazioni e che terrà conto del nuovo quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche definito dal CCEE. Il 5 maggio 2023 il BEREC ha pubblicato il proprio parere sulla suddetta proposta della Commissione, *Cfr.* BoR (23) 83, BEREC *Opinion on the Draft Gigabit Connectivity Recommendation*.

della separazione di TIM. Si tratta degli obblighi di: *i*) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, *ii*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *iii*) trasparenza, *vi*) non discriminazione, *v*) separazione contabile, *vi*) controllo dei prezzi e *vii*) contabilità dei costi.

2. Principi e riferimenti normativi per la definizione degli obblighi regolamentari da imporre nei mercati rilevanti

5. Nei mercati rilevanti identificati nella presente analisi, l'Autorità definisce i rimedi più appropriati da imporre all'operatore SMP nel rispetto delle previsioni del Codice (che recepisce il CCEE) e tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione nelle raccomandazioni inerenti ai mercati dell'accesso alla rete. Anche se la Raccomandazione *Gigabit* non è stata ancora adottata, l'orientamento dell'Autorità appare in linea, in molti casi, con i principi e le indicazioni generali contenute nella proposta di raccomandazione trasmessa al BEREC per la propria opinione.

6. Ai sensi dell'articolo 79 del Codice, qualora, in esito all'analisi di mercato, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, uno o più obblighi previsti ai successivi articoli da 80 a 85 e agli articoli 87 e 91, se proporzionati e giustificati in funzione del problema competitivo riscontrato nel mercato in esame. In particolare, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità è tenuta a scegliere il rimedio meno intrusivo per affrontare i problemi competitivi individuati nell'analisi del mercato. Tali obblighi devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'art. 4 del Codice (art. 3 CCEE) ossia, principalmente, la promozione *i*) della connettività e dell'accesso alle reti ad altissima capacità (VHC), *ii*) della concorrenza nella fornitura di reti di comunicazione elettronica (compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, *iii*) dello sviluppo del mercato interno e *vi*) degli interessi degli utenti.

7. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice individua, innanzitutto, agli articoli 80-85, una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

8. Ai sensi del quadro normativo vigente, le ANR, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbero stabilire se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi

della direttiva 2014/61/UE², nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'ANR per l'impresa SMP³.

9. Il nuovo quadro normativo dell'Unione ha inoltre rafforzato l'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile rendendolo autonomo e predominante rispetto agli altri obblighi di accesso. Il CCEE specifica, infatti, che laddove vi siano infrastrutture esistenti riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l'accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all'ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso⁴.

10. Il nuovo Codice dedica, dunque, a tale obbligo una specifica disposizione, l'articolo 83, secondo il quale l'Autorità può imporre all'operatore SMP l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi ad edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale. Il Codice specifica che l'Autorità può imporre tale obbligo indipendentemente dal fatto che le attività interessate dallo stesso facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

11. Inoltre, l'Autorità – sempre che abbia valutato che gli obblighi imposti ai sensi dell'art. 83 del Codice non siano sufficienti da soli a promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali – può imporre, ai sensi dell'art. 84 del Codice, agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi fisici di rete e risorse correlate di rete, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

² La direttiva è in corso di revisione.

³ Cfr. Considerando 172 del CCEE.

⁴ Cfr. Considerando 187 CCEE.

- c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- f) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l) di interconnettere reti o risorse di rete;
- m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

12. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a *input* all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, possano essere sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 (*inter alia* gli obblighi simmetrici) o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri *input* all'ingrosso a norma dello stesso articolo 84. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
- c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;

- e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
- f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
- g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- h) fornitura di servizi paneuropei.

13. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

14. L'Autorità può inoltre imporre, ai sensi dell'art. 80 del Codice, obblighi di trasparenza in relazione all'accesso, i quali consentono di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

15. Ai sensi del predetto articolo, l'Autorità può prescrivere agli operatori SMP di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

16. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento. Se un'impresa è soggetta agli obblighi di accesso alle infrastrutture civili e di accesso ed uso di determinati elementi di rete di cui agli articoli 83 e 84, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 CCEE, e assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

17. L'Autorità, inoltre, conformemente all'art. 81 del Codice, ha la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura

per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali. L'Autorità può imporre all'operatore SMP l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.

18. L'Autorità può disporre altresì obblighi di separazione contabile, ai sensi dell'art. 82 del Codice, imponendo, in particolare, all'impresa SMP verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza dell'obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

19. Qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre, ai sensi dell'art. 85, obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi.

20. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di nuova generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi di controllo dei prezzi se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i *test* di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e avanzate.

21. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti

nuove e avanzate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

22. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

23. Il Codice, nel recepire il CCEE, oltre ad apportare alcune modifiche alle previsioni su obblighi già previsti dalla normativa previgente, descritte in precedenza, ha introdotto una serie di previsioni concernenti la definizione degli obblighi regolamentari che riguardano specifiche fattispecie, quali impegni in materia di coinvestimento nelle reti ad altissima capacità (VHC) nonché in materia di accordi di cooperazione e di accesso non discriminatorio e, inoltre, riguardo all'operatore SMP *wholesale only* (art. 87, 90 e 91).

24. L'art. 87 – relativo al trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità – disciplina l'ipotesi in cui l'operatore SMP presenti impegni relativi alla realizzazione di un'offerta di coinvestimento per la realizzazione di nuove reti VHC, seguendo la procedura di cui all'art. 90. Se tali impegni risultano conformi a specifici criteri indicati dalla norma (art. 87, comma 2), l'Autorità li rende vincolanti (per almeno 7 anni) e non impone obblighi aggiuntivi ai sensi dell'art. 79 per quanto concerne la nuova rete VHC. Se invece gli impegni non soddisfano i predetti criteri ma incidono comunque sulla concorrenza, l'Autorità, tenendo conto dei risultati di eventuali *test* di mercato, li prende in considerazione nel contesto dell'analisi di mercato (art. 87, comma 3).

25. L'art. 90 del Codice prevede la possibilità per l'operatore SPM di presentare impegni per quanto concerne – a parte per il coinvestimento ai sensi dell'art. 87 – i) accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi a norma dell'art. 79 e ii) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte dei terzi sia durante che dopo l'attuazione di una separazione volontaria. L'Autorità, se ritiene che gli impegni soddisfino gli specifici criteri indicati nel comma 4 dell'art. 90, li rende vincolanti e valuta, ai sensi dell'art. 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo già imposto o che avrebbe considerato di imporre a norma degli art. 80-85.

26. Il Codice, con l'art. 91, disciplina inoltre l'ipotesi in cui l'operatore SMP sia attivo unicamente sul mercato all'ingrosso (presentando le caratteristiche indicate al

primo comma di tale disposizione). In questo caso, l'Autorità può imporre, tenuto conto del principio di proporzionalità, solo obblighi di accesso, separazione contabile, non discriminazione o inerenti a prezzi equi e ragionevoli.

27. Inoltre, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del Codice (art. 68 CCEE), l'Autorità ha la possibilità di imporre “*in circostanze eccezionali*” obblighi in materia di interconnessione ed accesso diversi da quelli previsti dagli articoli 80-85, 87 e 91 e previa autorizzazione della Commissione europea.

28. Il Codice disciplina espressamente, con l'articolo 88 del Codice, l'ipotesi in cui l'Autorità può imporre, in via eccezionale, all'operatore che detiene SMP verticalmente integrato l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre all'operatore SMP l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le altre entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 3 del Codice (articolo 118, comma 3, CCEE). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.

29. Infine, nel caso un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, ad informare l'Autorità di tale intenzione – con un preavviso di almeno 90 giorni – al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78 del Codice al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari, conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice.

30. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo, designata quale avente SMP in ogni mercato specifico, può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione.

31. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, incluso l'art. 89, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso risultati non competitivi (mercati n. 1B e n. 2B) connessi al significativo potere di mercato

di TIM/FiberCop in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari.

3. Problematiche competitive anche alla luce della separazione di TIM

32. La valutazione circa il significativo potere di mercato di TIM (unitamente alla società controllata FiberCop) nei mercati 1B e 2B è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dalle due società in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali dei mercati che, nel complesso, conferiscono a TIM/FiberCop la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori (si veda il Documento V del presente schema di provvedimento). Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala e di diversificazione – il controllo da parte di TIM/FiberCop di infrastrutture difficili da duplicare, pongono l'operatore nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi in tali mercati, al fine di ostacolare l'ingresso e l'affermazione di concorrenti, nonché di estendere verticalmente ed orizzontalmente il proprio potere di mercato, nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio e nei mercati collegati.

33. Si osserva che, sebbene la separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM possa alleviare – sotto certi aspetti – alcune problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore ed al controllo di infrastrutture essenziali, permangono notevoli elementi che possono conferire allo stesso un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dai concorrenti.

34. La separazione fornisce indubbiamente un impulso allo sviluppo delle reti FTTH che agevola, a sua volta, il processo di *switch off* della rete in rame. In particolare, la separazione, attraverso il nuovo modello di architettura di rete (punto-punto) adottato da FiberCop, agevola la concorrenza infrastrutturale basata sugli investimenti in accesso passivo. Il servizio di accesso alla semi-GPON (oltre che alla *full*-GPON) – prima di difficile realizzabilità per come era fatta l'architettura di rete di TIM – pone infatti l'operatore alternativo su un gradino della scala degli investimenti nelle reti in fibra più elevato rispetto al VULA-H, che sino ad oggi era il servizio più infrastrutturato in fibra dopo l'acquisto di fibra spenta (ed è comunque un servizio attivo). Il servizio semi-GPON diviene ora fondamentale per realizzare tutti i servizi di accesso *wholesale* FTTH, attivi e passivi, quali il full-GPON, il VULA FTTH, *terminating* e il *bitstream* FTTH che possono essere combinati dagli operatori sulla base della propria esistente architettura di rete e delle proprie esigenze in termini di copertura geografica, capillarità, costi, quote di mercato e propensione agli investimenti. La disponibilità del servizio di accesso semi-GPON – e anche quello di accesso full GPON – si configurano dunque come *input* di forte rilevanza per le ulteriori offerte che potranno essere costruite da TIM, così come da altri operatori che si approvvigioneranno delle risorse passive da FiberCop.

35. Si evidenzia inoltre la presenza sul mercato, in determinati Comuni, di offerte di accordi commerciali e/o di coinvestimento (basate proprio sull'acquisto di servizi di accesso semi-GPON) che possono contribuire ad alleviare le problematiche competitive

esistenti e creare condizioni maggiormente competitive nei mercati interessati attraverso la promozione di una concorrenza a livello *wholesale* di tipo infrastrutturale.

36. In particolare, l'Offerta di TIM di accesso al servizio semi-GPON nelle 29 città originariamente coperte dalle infrastrutture di Flash Fiber (conferite a FiberCop all'atto della sua costituzione) – le cui condizioni tecniche ed economiche sono attualmente al vaglio dell'Autorità nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 36/22/CIR – consente l'apertura al mercato di un'infrastruttura FTTH che in principio era oggetto di un accordo di coinvestimento chiuso tra i soci di Flash Fiber (TIM e Fastweb). Al riguardo – come già illustrato nel Documento III del presente schema di provvedimento – si evidenzia che Fastweb, avendo partecipato dal principio alla *joint venture* Flash Fiber (prima del suo conferimento a FiberCop), ha già registrato una crescita significativa dei volumi venduti dei propri servizi FTTH (VULA-H) nei 29 Comuni Flash Fiber.

37. Inoltre, si sottolinea l'impatto significativo sulle dinamiche del mercato esercitato anche dall'Offerta di coinvestimento in reti VHC notificata da TIM ai sensi dell'art. 76 CCEE e i relativi impegni, oggetto del procedimento avviato con delibera n. 110/21/CONS. Al riguardo, si osserva che il modello di coinvestimento adottato dall'operatore agevola l'infrastrutturazione degli operatori alternativi, stimolando la concorrenza infrastrutturale basata sugli investimenti in accesso passivo (semi-GPON). Infatti, come appena illustrato, i coinvestitori che raggiungono gli armadi ottici (CRO) di FiberCop – sia mediante proprie infrastrutture di rete primaria, sia mediante infrastrutture di rete primaria acquisite in IRU da TIM o da altri operatori infrastrutturati – saranno in grado di offrire servizi attivi VULA-H, *terminating* in fibra e *bitstream* FTTH basati sulla nuova rete secondaria di FiberCop. Al riguardo, un notevole ruolo – in termini di impulso all'infrastrutturazione degli operatori alternativi in rete primaria – è rivestito dagli impegni assunti da TIM nell'ambito del procedimento *antitrust* I850 come approvati e resi vincolanti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)⁵.

38. Alla fine di marzo 2023, dieci operatori hanno aderito all'Offerta di coinvestimento⁶. Tra questi il principale coinvestitore risulta Fastweb che ha aderito in tutti i 2.549 Comuni oggetto dell'offerta, mediante il ricorso al modello di acquisto di linee Semi-GPON in modalità “*pay per use*” con “*minimi garantiti*” per 10 anni. Si osserva, al riguardo, che l'Autorità non si è ancora pronunciata in maniera definitiva sulla conformità dell'Offerta di coinvestimento notificata da TIM ai sensi dell'art. 76 CCEE alle condizioni indicate al comma 2 di tale articolo. In ogni caso, anche qualora in esito al procedimento di cui alla delibera n. 110/21/CONS, l'Autorità giudichi che l'offerta non soddisfi le condizioni indicate nella suddetta norma del Codice, o nel caso in cui l'operatore ritiri la notifica dell'Offerta ex art. 87 del Codice, si ritiene che tale offerta possa comunque essere considerata anch'essa alla stregua di un'offerta commerciale di

⁵ Cfr. provvedimento dell'AGCM n. 30002 del 15 febbraio 2022.

⁶ Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Connectiva S.r.l., Afinna One S.r.l., Springo S.r.l., Netoip.Com S.r.l., TLC Telecomunicazioni S.r.l., Brainbox S.r.l., I.S.I. Line S.r.l. e Warian S.R.L.

sconto a volume e lungo termine (che dovrà in ogni caso essere valutata e autorizzata dall’Autorità per quanto concerne i prezzi ed i profili di parità di trattamento).

39. Pertanto, si ritiene che la presenza di queste offerte contribuisca ad aumentare la concorrenza infrastrutturale e, dunque, ad accrescere il livello di pressione competitiva nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, nelle 29 città e nei Comuni oggetto di coinvestimento, in quanto gli operatori richiedenti l’accesso alla semi-GPON di FiberCop potranno concorrere con TIM a livello *wholesale*, accrescendo dunque la competitività a livello *retail*. Al momento, tuttavia, gli acquisti di servizi semi-GPON da parte degli OAO nei Comuni del coinvestimento non appaiono particolarmente significativi e dunque non hanno ancora prodotto effetti sul mercato; ma si prevede in ottica prospettica – con specifico riferimento all’orizzonte temporale della presente analisi di mercato – che tali accordi siano idonei a creare una maggiore concorrenza infrastrutturale. In tal senso, tali accordi possono costituire un elemento in più per giustificare una regolamentazione meno gravosa per TIM rispetto a quella precedente (si veda il paragrafo concernente gli obblighi di controllo dei prezzi). In ogni caso, come già specificato nel Documento III del presente schema di provvedimento, si evidenzia che l’Autorità ha inviato nel mese di maggio 2023 una richiesta di informazioni agli operatori al fine di acquisire dati di mercato aggiornati al 31 dicembre 2022. Pertanto, nello schema di provvedimento finale da notificare alla Commissione europea – che sarà redatto sulla base anche degli esiti della consultazione pubblica nazionale – l’Autorità sarà in grado di dettagliare ulteriormente l’impatto sul mercato delle suddette offerte.

40. Si ritiene che la maggiore concorrenza riscontrata in tali mercati rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato – derivante essenzialmente dagli investimenti dell’operatore *wholesale only* e dalla conseguente commercializzazione dei relativi servizi di accesso *wholesale* nonché dall’incremento delle vendite *wholesale* di un altro operatore alternativo – sia ancora limitata ad una porzione geografica del territorio nazionale, sebbene più ampia di quella individuata nella precedente analisi di mercato (si veda il Documento III); pertanto, attualmente, solo nelle aree maggiormente concorrenziali dei mercati in esame (1B e 2B), si riscontrano vincoli significativi al potere di mercato di TIM (si vedano i Documenti III e V).

41. Nonostante la separazione della rete di accesso, si ritiene che TIM/FiberCop possa, in virtù del suo controllo di infrastrutture essenziali di estensione nazionale, rifiutarsi di fornire l’accesso alla propria rete, o ad elementi della stessa, agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, diretti concorrenti di TIM.

42. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili ed alla rete di accesso locale (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi, in particolar modo nelle aree meno competitive, dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati dell’accesso al dettaglio. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell’accesso locale ed il mercato dell’accesso centrale all’ingrosso (deregolamentato con la presente decisione),

in assenza di un obbligo di accesso locale in postazione fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di autoprodurre il servizio di accesso centrale all'ingrosso o di fornirlo nel mercato in concorrenza con TIM, se non tramite infrastrutture proprie.

43. Inoltre, anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso alle infrastrutture civili e alla rete locale, TIM, anche attraverso FiberCop, potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dei servizi di accesso sia all'ingrosso sia al dettaglio, agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

44. In primo luogo, nei mercati all'ingrosso 1B e 2B, TIM/FiberCop potrebbe agire sulla variabile prezzo praticando, al contempo, prezzi eccessivi nelle aree in cui non vi sono concorrenti nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative (*in primis*, quelle dell'operatore Open Fiber).

45. In secondo luogo, la contemporanea presenza di TIM nei mercati dell'accesso a monte (anche tramite FiberCop) ed a valle potrebbe indurre TIM ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Si ritiene, infatti, che la separazione legale della rete realizzata attraverso la costituzione FiberCop – permanendo il controllo di quest'ultima in capo a TIM – non rimuova completamente la capacità e gli incentivi di quest'ultima a ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile.

46. Al riguardo, si rammenta che la separazione non ha eliminato l'integrazione verticale di TIM, che continuerà ad operare al contempo sia sul mercato al dettaglio sia su quello all'ingrosso (attraverso TIM *Wholesale* e FiberCop).

47. La separazione prevede infatti che TIM, oltre a vendere tutti i servizi *retail*, venda anche a livello *wholesale* e fornisca a FiberCop alcuni servizi, attività ed *asset* necessari a quest'ultima per la gestione di alcuni servizi all'ingrosso. Innanzitutto, TIM *Wholesale* vende tutti i servizi passivi che si basano su rete primaria e tutti i servizi di accesso attivi. Inoltre, gli OAO possono utilizzare la sola TIM per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* in rame e in fibra di cui necessitano (anche quelli che comprendono elementi di rete rientranti nel perimetro di FiberCop) in modalità "*one stop shopping*". In aggiunta, come indicato al paragrafo 5.2 del Progetto di separazione, TIM fornisce a FiberCop i servizi su rete primaria in fibra ottica (per consentire a FiberCop di realizzare servizi *full-GPON*), i servizi di accesso alle infrastrutture di posa sotterranee che hanno un utilizzo condiviso tra rete secondaria e rete primaria o di giunzione (che rimangono di proprietà TIM), nonché una serie di attività e servizi relativi principalmente alla progettazione, costruzione, manutenzione della rete secondaria e relativi servizi IT e generali.

48. In particolare, FiberCop – il cui perimetro si limita alla rete secondaria in fibra e in rame – vende agli OAO ed a TIM i servizi passivi relativi alla rete secondaria, ma al contempo resta fortemente legata a TIM, sia a livello operativo che di gestione e manutenzione della rete, nonché a livello di complementarità nell'utilizzo degli *asset*

necessari all'erogazione dei servizi di accesso. TIM risulta infatti il fornitore esclusivo di FiberCop per la costruzione e la manutenzione della rete nonché per le attività di *delivery* e *assurance*. TIM si pone, dunque, rispetto a FiberCop, alla stregua di un'impresa di rete o System (impresa che, a fronte di un contratto, costruisce e garantisce le attività di *delivery* e *assurance* per conto di FiberCop). TIM offre inoltre a FiberCop anche servizi IT e servizi amministrativi.

49. Pertanto, TIM e FiberCop si forniscono reciprocamente alcuni servizi necessari per un efficiente funzionamento delle due società⁷. Ad esempio, FiberCop per fornire il servizio *full* GPON compra la primaria di TIM, mentre TIM per offrire lo SLU necessita del raccordo in rame in rete secondaria di FiberCop. TIM rimane quindi una società attiva sia a livello di mercato all'ingrosso sia di mercato al dettaglio. FiberCop, pur essendo formalmente un operatore attivo solo nei mercati all'ingrosso, di fatto, risulta significativamente legata all'attività di TIM. Le due società risultano infatti fortemente collegate in quanto saranno reciprocamente fornitrici/acquirenti di *input* essenziali che poi rivenderanno a loro volta agli OAO. Per tali ragioni, in linea con quanto affermato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, si ritiene che questa commistione non escluda la possibilità di adozione di condotte discriminatorie da parte di TIM/FiberCop, in relazione ai prezzi dei servizi e/o agendo su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio.

50. Si ritiene che i problemi competitivi individuati nei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa 1B e 2B – appena descritti – risultino comunque attenuati nei Comuni contendibili, come definiti nel Documento III.

51. Si rileva, infatti, che la maggiore pressione competitiva a cui è sottoposta TIM in tali Comuni – soprattutto da parte dell'operatore Open Fiber non verticalmente integrato – costituisce un vincolo ad alcuni dei comportamenti anticompetitivi che potrebbero eventualmente essere adottati da TIM, attenuando quindi, in tali aree, le problematiche competitive sopra illustrate. Tale operatore non verticalmente integrato, infatti, avendo il suo *business* incentrato unicamente nei mercati all'ingrosso è in grado di assicurare evidenti effetti pro-concorrenziali dal momento che, al fine di remunerare gli investimenti, avrà l'incentivo a massimizzare i propri volumi di vendita nei mercati all'ingrosso, rimuovendo, al tempo stesso *ab origine* gli incentivi ad attuare condotte discriminatorie sotto il profilo economico e tecnico, ed esercitando altresì un vincolo diretto alla possibilità per l'operatore integrato SMP di praticare prezzi eccessivi.

52. Nei suddetti Comuni maggiormente contendibili, la potenziale azione di TIM potrebbe concretizzarsi non tanto nell'applicazione di prezzi elevati quanto, viceversa,

⁷ Cfr. paragrafo 5 del progetto di separazione, pagg.20 – 22 (Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

nella riduzione degli stessi per comprimere il margine del concorrente a livello *wholesale*, al fine di ostacolarne l'ingresso nel mercato.

53. Tale circostanza giustifica una differenziazione dei rimedi all'interno del territorio nazionale nei Comuni contendibili, in particolare la rimozione del criterio dell'orientamento al costo per la definizione dei prezzi di alcuni servizi di accesso all'ingrosso, secondo le modalità illustrate nel paragrafo concernente gli obblighi di controllo dei prezzi.

54. Nonostante le suddette considerazioni, si osserva che con la separazione di TIM si passa da un modello di separazione funzionale ad una separazione legale che comunque aumenta la trasparenza e certificabilità degli scambi tra la società *wholesale* e quella *retail*.

55. Per quanto concerne l'impatto della separazione sulle garanzie i *equivalence* si osserva che la costituzione di FiberCop non determina un particolare impatto per gli OAO che possono continuare ad acquistare tutti i servizi *wholesale* da TIM, utilizzando i medesimi sistemi e processi precedentemente in essere. In particolare, la separazione prevede che TIM continui ad assicurare agli OAO il regime di parità di trattamento definito dalla delibera n. 652/16/CONS e confermato dalla delibera n. 348/19/CONS, che prevede la fornitura:

- in *full equivalence* per i servizi *wholesale* di SLU, ULL e VULA-FTTH e
- in *equivalence plus* per i servizi *wholesale* di WLR, *bitstream* rame, *bitstream* NGA (che con il presente provvedimento si propone di deregolamentare) e VULA-FTTC.

Tali garanzie di parità di trattamento nei confronti degli OAO sono assicurate, indipendentemente dal fatto che i suddetti servizi di accesso *wholesale* includano tra le componenti anche *asset* di rete secondaria in fibra ottica o rame di FiberCop.

56. Anche in presenza della separazione societaria di TIM, si ritiene che sia giustificata e proporzionata l'imposizione di misure regolamentari volte a fornire adeguate garanzie sulla parità di trattamento, anche alla luce della conferma dell'OdV e dell'avvenuto adeguamento del sistema di KPI. Il progetto di separazione richiede tuttavia una differente declinazione di tale obbligo rispetto alle norme vigenti, al fine di adeguare la regolamentazione al nuovo assetto organizzativo di TIM. Come sarà descritto successivamente, si ritiene in primo luogo di dover modificare le previsioni di cui della delibera n. 623/15/CONS recependo, come obblighi, le misure volontariamente adottate da TIM sul nuovo modello di *full equivalence* e sulla conferma dell'OdV.

57. Alla luce di ciò, si ritiene che la separazione lasci immutata la capacità e gli incentivi di TIM di adottare pratiche anticompetitive agendo sulle condizioni tecnico/qualitative di fornitura quali quelle di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio peggiorative rispetto a quelle garantite al proprio interno, tali da impedire agli acquirenti del servizio all'ingrosso di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di

disponibilità del servizio offerte dall'operatore SPM sul mercato al dettaglio. Dunque, poiché continueranno ad esservi scambi interni tra TIM e FiberCop di servizi e *input* necessari alla costruzione di servizi *wholesale* venduti al mercato da entrambe, si ritiene che non vengano meno le possibilità di discriminazione nella qualità del servizio *wholesale*.

4. Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili

58. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nei mercati 1B e 2B – riportata nel paragrafo precedente – l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

59. Come prescritto dal Codice, per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, le ANR devono innanzitutto prendere in considerazione l'imposizione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive ai problemi competitivi individuati.

60. Considerato che in Italia vi sono estese infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP che possono essere utilizzate, si ritiene che il rifiuto da parte di TIM di concedere l'accesso alle proprie infrastrutture o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

61. Un accesso effettivo alle infrastrutture di ingegneria civile di TIM/FiberCop può arrecare un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti su entrambi i mercati da regolamentare (1B e 2B).

62. Tale obbligo di accesso si ritiene necessario, giustificato e proporzionato per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 del Codice.

63. In particolare, considerata la mole delle infrastrutture disponibili di TIM/FiberCop, sia in rete primaria sia in rete secondaria, nonché la relativa presenza capillare sul territorio italiano e la rilevante domanda per l'accesso a tali infrastrutture da parte degli operatori alternativi, si ritiene che gli obblighi di accesso alle infrastrutture civili previsti dal decreto legislativo n. 33/2016, che ha attuato la direttiva 2014/61/UE (attualmente in fase di revisione da parte della Commissione) non siano sufficienti ad affrontare i problemi competitivi identificati.

64. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i mercati rilevanti 1B e 2B si considera opportuno – confermando sostanzialmente le previsioni della delibera n. 348/19/CONS – imporre a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, come rimedio autonomo, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, compresi edifici o accessi a edifici,

cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione.

5. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

Mercato 1B

65. Come evidenziato nell'analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 1B – illustrate precedentemente – l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

66. Pur in presenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili, si ritiene che TIM/FiberCop, in assenza di uno specifico obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, possa rifiutarsi di concludere accordi di accesso alla propria rete con altri operatori concorrenti nei mercati al dettaglio.

67. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata, a livello generale, la conferma in capo a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, dell'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete nel mercato 1B relativo.

68. L'Autorità intende tuttavia apportare alcune modifiche all'attuale disciplina contenuta negli articoli 6, 7 e 8 della delibera n. 348/19/CONS alla luce *i)* del mutato contesto di mercato rilevato grazie alla presenza di reti di accesso alternative; *ii)* del significativo sviluppo registrato negli ultimi anni dai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra (VULA), nonché *iii)* dell'andamento dei volumi acquistati di alcuni servizi all'ingrosso, oltre che *iv)* dei recenti sviluppi tecnologici. In particolare, si forniscono di seguito le motivazioni sottostanti le modifiche che si intende introdurre alla regolamentazione vigente.

69. L'Autorità ritiene giustificato e proporzionato rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (WLR - *Wholesale line rental*) da parte di TIM. Al riguardo si richiama, in particolare, che tale obbligo è attualmente vigente solo per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi ULL e, comunque, per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi (sia per le Aree Bianche che per le Aree Grigie e Nere). L'Autorità ha, sino ad oggi, imposto tale obbligo in considerazione del fatto che i servizi ULL di TIM sono disponibili solo in una parte del territorio nazionale. Pertanto, in assenza di offerte alternative di accesso all'ingrosso alla rete fissa (ossia di offerte all'ingrosso di operatori concorrenti di TIM), gli OAO avrebbero rischiato, in assenza di un obbligo di WLR nelle aree non coperte da *unbundling*, di essere fortemente limitati nella copertura geografica delle proprie offerte. Attraverso l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle suddette aree è stata quindi assicurata, sino ad oggi, agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali in competizione con quelle

di TIM su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo ai residenti nelle zone servite dalle centrali di TIM aperte all’ULL – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Ciò premesso, considerato l’attuale e prospettico scenario tecnologico che vede sempre più l’utilizzo da parte degli utenti finali di servizi basati su rete in fibra o misto rame/fibra (ciò è anche confermato dal fatto che gli stessi accessi WLR si sono sensibilmente ridotti nel corso degli anni arrivando a fine 2022 ad una numerosità complessiva di circa 135.000 linee), e tenuto conto che le aree non aperte all’ULL sono, già da oggi, caratterizzate da un’elevata copertura (>98%) di reti NGA, sia di TIM/FiberCop che di operatori concorrenti, incluse le reti FWA, l’Autorità ritiene che non sia più giustificato e proporzionato confermare in capo a TIM/FiberCop l’obbligo di fornitura del servizio WLR. Si ritiene comunque opportuno, al fine di consentire agli operatori di adattarsi al nuovo regime, che TIM/FiberCop continui a fornire e a mantenere le linee esistenti (già attivate) alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2024, applicando a tali linee i prezzi nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvati dall’Autorità per il 2023. A partire da tale data, anche per tali linee, il servizio potrà essere offerto a prezzi commerciali.

70. L’Autorità ritiene, altresì, di dover declinare nel dettaglio nell’ambito dell’attuale analisi di mercato, alla luce dell’architettura della nuova rete di TIM/FiberCop in fibra ottica che consente la fornitura di servizi di accesso passivo di tipo semi GPON e full GPON (come già avviene nelle aree beneficiarie degli aiuti di Stato, e come previsto nell’Offerta di coinvestimento), l’obbligo per TIM/FiberCop di fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, in termini di fornitura di servizi di accesso semi-GPON (da intendersi come fornitura in *pay per use* e manutenzione dell’accesso al collegamento passivo FTTH tra il *cabinet* ottico e il cliente finale) e servizi di accesso full-GPON (da intendersi come fornitura e manutenzione dell’accesso al collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria anche in modalità *pay per use*). Resta inteso che nel caso in cui, in esito al procedimento avviato con delibera n. 110/21/CONS, l’Autorità approvi l’Offerta di coinvestimento di TIM presentata ai sensi dell’art. 87 del Codice, nei Comuni interessati dal coinvestimento e per i servizi oggetto del coinvestimento (dunque anche per il servizio semi-GPON) si applicherà il trattamento normativo definito all’esito del predetto procedimento, in deroga agli obblighi regolamentari imposti a TIM/FiberCop con il presente provvedimento.

71. L’Autorità, inoltre, considera opportuna la rimozione dell’obbligo in capo a TIM di fornire i servizi di accesso al DSLAM, considerati i volumi pressoché nulli di vendita di tali servizi. L’assenza di interesse del mercato per tale servizio rende infatti l’attuale obbligo non più proporzionato e giustificato.

72. Infine, l’Autorità ritiene opportuno confermare, in capo a TIM, l’obbligo di fornire il servizio di accesso, in tecnologia FWA, esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale. Nelle suddette aree il servizio FWA di TIM deve rispettare le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR e la normativa relativa alle

procedure di migrazione dei clienti. Si ritiene opportuno confermare che i canoni e i contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA all'ingrosso siano fissati sulla base del criterio del *retail minus*, con una percentuale di riduzione pari al 30%, ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.

73. In sintesi, alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene di confermare, in generale e fatto salvo quanto prima precisato, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire:

- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame, ULL e SLU, il servizio di accesso al segmento di terminazione in rame, ed i relativi servizi accessori;
- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica, quali: l'accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, l'accesso semi-GPON, l'accesso full-GPON, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, l'accesso di tipo VULA (e semi-VULA) ed i relativi servizi accessori;

74. L'Autorità conferma, inoltre, per TIM l'obbligo di fornire il servizio di accesso alla rete FWA esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

75. Si conferma, altresì, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. Si ritiene, inoltre, di estendere tale modello di disaggregazione ai servizi di accesso VULA FTTH e semi-GPON; le problematiche tecniche conseguenti all'estensione della misura a tali servizi all'ingrosso potranno essere discusse nell'ambito di uno specifico Tavolo Tecnico.

76. Inoltre, in relazione alle aree in cui appare plausibile l'assenza di una competizione infrastrutturale tramite SLU, l'Autorità ritiene congruo confermare la possibilità per TIM/FiberCop di utilizzare la tecnologia *vectoring*. Ciò consentirà al mercato che utilizza i servizi a monte, quali il VULA, di fruire di prestazioni migliori in termini di velocità trasmissiva e stabilità della qualità del servizio. Come già previsto con la delibera n. 348/19/CONS, nelle altre aree gli operatori collocati in SLU, incluso TIM/FiberCop, dovrebbero stabilire accordi per adottare il *vectoring*, in modalità MOV, sulla base dei prodotti disponibili sul mercato. In caso di mancato accordo, entro un termine ragionevole (due mesi), ciascun operatore potrà decidere di attivare il *vectoring* in modo indipendente (quindi non in modalità MOV). Gli operatori possono valutare e sottoporre all'attenzione dell'Autorità soluzioni tecnologiche alternative che garantiscano un miglioramento, nelle aree in cui si intenderà continuare ad utilizzare le risorse in rame della rete secondaria o dalla base dell'edificio, delle *performance* della connessione dati e che, al contempo, consentano un utilizzo condiviso equo e non discriminatorio delle risorse di rete, nel rispetto delle regole generali qui definite.

77. L’Autorità conferma altresì la necessità di definire previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM, previsto dal *c.d.* Piano di *decommissioning* di TIM, approvato nell’ambito della delibera n. 348/19/CONS. A tal riguardo, in applicazione delle previsioni del Codice, l’Autorità intende adottare misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, ma anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie.

78. Si osserva, infatti, come la prosecuzione degli investimenti in reti a banda ultra-larga abbia comportato un significativo incremento, rispetto a quanto rilevato nel 2019, della copertura dei servizi offerti su rete FTTC (da parte di TIM) ed FTTH (da parte di TIM, attraverso FiberCop, ma anche da parte di OF e di altri operatori a livello locale), come rilevato in dettaglio nel Documento I. Si aggiunge che il Piano Italia a 1 Giga – descritto in dettaglio anch’esso nel Documento I – permetterà, nell’orizzonte temporale fino al 2026, di raggiungere una copertura totale del territorio con velocità di 1 Gigabit in *download*, attraverso l’impiego di soluzioni FTTH ed FWA. Nel corso del presente ciclo regolamentare, pertanto, è prevedibile che sarà raggiunta una copertura totale tale da garantire la possibile migrazione di tutta la clientela – sia *retail* che *wholesale* – servita attualmente con la rete di accesso *legacy* di TIM, permettendo in prospettiva di attuare la completa dismissione della rete in rame (sia primaria che secondaria) e dei servizi forniti attraverso di essa, indipendentemente dal numero di centrali locali che verranno eventualmente chiuse alla fornitura dei servizi da parte della società.

79. Pertanto, è necessario prevedere misure regolamentari che contemplino non solo il caso previsto nel Piano di *decommissioning* di TIM – ossia la dismissione di centrali locali – ma anche il caso in cui pur mantenendo attiva la centrale locale, viene dismessa la sezione primaria ed eventualmente anche quella secondaria della rete di accesso in rame che si sviluppa da tale centrale. In questo senso, le misure regolamentari che si prospettano, descritte in dettaglio nell’**Annesso 4**, si applicano a tutti gli scenari possibili di *decommissioning*, rappresentati nello stesso Annesso.

Mercato 2B

80. Come evidenziato nell’analisi delle problematiche competitive riscontrate nel mercato 2B (Resto di Italia) – riportata in precedenza – l’Autorità ritiene che TIM, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, anche per il tramite di FiberCop, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l’accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è, quindi, probabile che TIM si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l’Autorità ritiene proporzionata e giustificata l’imposizione a TIM, ai sensi dell’articolo 84 del Codice, di un obbligo di accesso alla propria rete nel mercato 2B.

81. L'Autorità ritiene pertanto che TIM debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente forniti su tecnologie SDH, PDH ed *Ethernet*.

82. L'imposizione di tale obbligo a tutti i circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, a prescindere dalla tecnologia sottostante, è volta a consentire agli operatori alternativi di poter acquistare servizi *terminating* di linee affittate sia su tecnologie SDH e PDH, sia su tecnologia *Ethernet*, al fine di poter rivendere i corrispondenti servizi nei mercati *retail*.

6. Obbligo di trasparenza

Mercato 1B

83. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nel mercato 1B e, dunque, nella fornitura di ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame e in fibra ottica per i quali si conferma l'obbligo di accesso, in conformità a quanto illustrato in precedenza.

84. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura dei suddetti servizi all'ingrosso, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che TIM/FiberCop possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

85. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento (OR) per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

86. TIM/FiberCop dovrà, altresì, prevedere la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento, soggetta ad approvazione, per il servizio di accesso, alla rete FWA, limitatamente alle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

87. Analogamente, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare un'Offerta di Riferimento annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; *ii*) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di

accesso sia alla rete di *backhaul*; *iii*) accesso semi-GPON; *iv*) accesso full-GPON (anche in *pay per use*) ; *v*) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; *vi*) VULA e semi-VULA; *vii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

88. Ciascuna Offerta di Riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate.

89. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degni, per ciascuno dei suddetti servizi, TIM/FiberCop deve predisporre – in conformità a quanto descritto **nell'Annesso 2** al presente Documento – idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

90. L'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Al fine di consentire un preventivo avvio delle attività per l'approvazione di ciascuna Offerta di Riferimento, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop debba pubblicare sul proprio sito *web*, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo, dando chiara evidenza delle modifiche ed integrazioni dell'Offerta rispetto a quella relativa all'anno precedente. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM/FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito del presente provvedimento relativamente alle quali TIM/FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti nella presente delibera per l'anno di pertinenza). Per l'anno 2024, TIM/FiberCop dovrà pubblicare le OR, conformi alle previsioni della presente analisi di mercato, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

91. Si ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM/FiberCop possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione (o includere nuovi servizi, la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n.1, o nuovi profili di accesso), che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. In particolare, si ritiene che TIM/FiberCop debba comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento

istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, la modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM/FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM/FiberCop potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* che TIM/FiberCop effettuerà dopo l'approvazione da parte dell'Autorità. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di TIM/FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione.

92. Con riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte da TIM/FiberCop nelle nuove Offerte di Riferimento, rispetto a quelle precedentemente approvate, al fine di facilitare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, si ritiene opportuno che TIM/FiberCop allegghi, per ciascuna Offerta di Riferimento, un documento di sintesi riportante, in forma tabellare, le principali modifiche e integrazioni apportate rispetto a quanto previsto nell'Offerta approvata l'anno precedente.

93. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.

Mercato 2B

94. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop debba essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per i quali è confermato l'obbligo di accesso secondo quanto illustrato in precedenza.

95. L'obbligo di trasparenza è volto, in particolare, ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che TIM/FiberCop possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio.

96. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

97. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba pubblicare, su base annuale, un'Offerta di Riferimento per i servizi a capacità dedicata all'ingrosso, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e le modalità di fornitura e ripristino dei servizi, sufficientemente dettagliate e disaggregate, nonché i relativi SLA e penali. Per le modalità e termini di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per i servizi di cui al mercato 2, nonché per gli aspetti procedurali concernenti l'iter di approvazione, l'Autorità ritiene applicabile quanto previsto per i servizi del mercato 1B.

7. Obbligo di non discriminazione

Mercati 1B e 2B

98. L'Autorità ritiene che TIM/FiberCop, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, possa sfruttare comunque la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e a capacità dedicata (1B e 2B) e l'integrazione nei mercati a valle (di TIM), al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura dei servizi. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con TIM sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. In particolare, è necessario che l'accesso ai servizi all'ingrosso inclusi nei mercati analizzati sia fornito in maniera non discriminatoria, ossia che TIM/FiberCop fornisca agli operatori alternativi tali servizi alle stesse condizioni economiche e tecniche di quelle applicate alle proprie divisioni interne. Inoltre, è necessario che TIM/FiberCop condivida con gli operatori alternativi tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. Ciò al fine di evitare che TIM/FiberCop possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

99. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene di confermare in capo a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, l'obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati (1B e 2B) in aggiunta all'obbligo di accesso, in quanto l'imposizione di tale obbligo è basata sulla natura del problema, proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra ottica e dei servizi a capacità dedicata (nel seguito, per semplificare, saranno chiamati tutti "servizi di accesso

all'ingrosso" indipendentemente dal mercato di appartenenza), TIM/FiberCop deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni che applica alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM), alle società controllate, collegate e controllanti.

100. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che TIM debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori richiedenti l'accesso, sia alla propria divisione commerciale ed alle società collegate o controllate (inclusa dunque FiberCop), al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Analogamente, FiberCop venderà i propri servizi agli OAO e a TIM, nonché alle altre società collegate o controllate, alle medesime condizioni economiche.

101. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura TIM/FiberCop deve fornire i servizi di accesso all'ingrosso mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM) e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da TIM ai clienti finali, TIM/FiberCop dovrà garantire nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM) e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

Modello di equivalence

102. Con specifico riferimento al modello di *equivalence* da applicare per la fornitura dei servizi del mercato 1B forniti dall'operatore SMP, la Raccomandazione del 2013 sui costi e la non discriminazione, stabilisce che "*l'applicazione del principio di Equivalence of Input (EoI) è il modo più sicuro per garantire una non discriminazione efficace in quanto crea condizioni di effettiva parità tra le divisioni a valle dell'operatore SMP e i terzi richiedenti l'accesso, favorendo in questo modo la concorrenza*"⁸. La stessa Raccomandazione, al punto 9, prevede tuttavia che laddove il principio di EoI non sia proporzionato, le ANR dovrebbero assicurarsi che l'operatore SMP fornisca ai richiedenti l'accesso in base al principio dell'*Equivalence of Output (EoO)*. La proposta di raccomandazione *Gigabit* della Commissione sottoposta al BEREC per il rilascio del relativo parere riconosce che, in linea il principio, il modello dell'EoI resta quello preferibile ma conferisce un maggior ruolo al modello dell'EoO rispetto alla

⁸ Nel modello di EoI, servizi e informazioni vengono forniti alle divisioni interne e ai terzi richiedenti l'accesso agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Il modello di EoO prevede la fornitura dei servizi *wholesale* ai richiedenti l'accesso con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che l'operatore SMP applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

raccomandazione del 2013, in considerazione anche delle esperienze maturate nei vari Stati membri.

103. La regolamentazione vigente – ossia principalmente la delibera n. 348/19/CONS, che ha confermato le condizioni attuative dell’obbligo di non discriminazione imposto a TIM stabilite dalla delibera n. 652/16/CONS (adozione del Nuovo Modello di *Equivalence* - NME – prevede un modello di *full equivalence* per i servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTB/H (cosiddetti *servizi base*).

104. In particolare, in base al NME, per i *servizi base*, vi è una completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di TIM (*TIM Retail*) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato, nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche di TIM (ossia la direzione *Wholesale*). Il NME prevede, infatti, che la fornitura dei *servizi base* di accesso all’ingrosso regolamentati agli OAO ed a *TIM Retail* avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l’implementazione di un modello di *Full equivalence*. I restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati sono offerti secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*), potendo beneficiare dell’unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità *Full Equivalence*.

105. Ciò premesso, si osserva che i servizi i venduti da FiberCop – per effetto della separazione ed essendo tale società attiva solo nel mercato all’ingrosso – saranno inevitabilmente forniti secondo il modello di *EoI*, inclusi i servizi di accesso alle infrastrutture. Infatti, come sottolineato da TIM nel progetto di separazione, “*per i servizi infrastrutturali offerti da FiberCop a TIM e agli OAO, ci saranno anche per TIM contratti tra società e quindi una EoI de facto, a differenza della situazione attuale in cui le infrastrutture e i servizi della secondaria sono integrati nella medesima società*”⁹.

106. Al riguardo, si ritiene possa considerarsi proporzionato e giustificato prevedere l’applicazione del modello di *EoI* anche per la fornitura delle infrastrutture di ingegneria civile da parte di TIM, rientranti nel proprio perimetro di *asset* (ossia di rete primaria), in quanto ciò non dovrebbe comportare costi incrementali sproporzionati per l’*incumbent* e agevolerebbe l’infrastrutturazione degli operatori richiedenti l’accesso, con una diretta conseguenza sulla concorrenzialità dei mercati al dettaglio. Infatti, in linea con il *recital* 16 della Raccomandazione sui costi e non discriminazione del 2013, anche la bozza di raccomandazione *Gigabit* indica che nel valutare l’appropriatezza dell’imposizione di un modello di *EoI*, le ANR dovrebbero considerare come prima cosa l’introduzione di tale obbligo “*at the deepest network level at which competition will be effective and sustainable in long term. In particular, [...] where CEI access is imposed and has the ability to foster infrastructure competition, NRAs should carefully consider the benefits and costs of implementing EoI for CEI.*” (See p. 31 of *Staff Working document*). Ai fini dell’adozione del suddetto approccio – che modifica la regolamentazione attuale in tema

⁹ Cfr. paragrafo 6.2 del Progetto di separazione di TIM, pag. 24 (Annesso 1 dell’Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

di non discriminazione – l’Autorità terrà in notevole considerazione le osservazioni di TIM e degli altri operatori che verranno fatte nell’ambito della consultazione pubblica.

107. Pertanto, con riferimento ai servizi forniti da TIM relativi al mercato 1B, l’Autorità intende confermare il modello di *equivalence* previsto dalla delibera n. 348/19/CONS, con l’unica modifica inerente all’estensione del modello di *EoI* anche ai servizi di accesso alle infrastrutture in primaria, oltre che – alla luce anche di quanto previsto dalla stessa TIM nel progetto di separazione – a tutti i servizi infrastrutturali offerti al mercato da FiberCop, in quanto società separata attiva nel solo mercato all’ingrosso.

108. Inoltre, si evidenzia che il progetto di separazione legale prevede che, per quanto riguarda i processi per l’erogazione dei servizi *wholesale* agli OAO, TIM utilizzerà principalmente gli stessi processi, sistemi e banche dati già realizzati a seguito dell’implementazione del NME; pertanto, gli impatti sugli OAO saranno limitati. Lo schema di processo conserva, quindi, i principi stabiliti nel NME e la piattaforma sistemistica è sostanzialmente quella della Nuova Catena di *Delivery* aggiornata secondo il nuovo perimetro di TIM per l’implementazione di tutti i servizi a TIM *retail* ed agli OAO. Per quel che riguarda, nello specifico, l’accoglienza e la gestione dei servizi *wholesale* richiesti a TIM dagli OAO e da TIM *retail*, questa sarà assicurata da TIM e rimarrà sostanzialmente invariata rispetto alle attuali modalità. Pertanto, TIM utilizzerà i sistemi oggi in uso in ambito *wholesale* per i servizi erogati agli Operatori. Per quanto riguarda invece la fornitura da parte di FiberCop dei servizi agli OAO ed a TIM *Wholesale*, il progetto di separazione prevede l’utilizzo della piattaforma utilizzata in precedenza da Flash Fiber¹⁰.

109. Per quanto illustrato, l’Autorità ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, come integrata dalla delibera n. 652/16/CONS, al fine di recepire le misure organizzative volontariamente implementate da TIM sotto forma di obblighi regolamentari da imporre in capo a quest’ultimo, in quanto operatore SMP.

110. Per quanto concerne invece il mercato 2B si conferma l’attuale modello di *EoO* non reputandosi proporzionata né giustificata l’estensione al modello di *EoI* in ragione delle condizioni competitive osservate in questa analisi di mercato, in costante miglioramento.

¹⁰ “Per quanto riguarda la vendita diretta all’ingrosso da parte di FiberCop dei servizi in fibra che ricadono nel suo perimetro (richiamati in dettaglio nel corso del presente documento), l’offerta verrà realizzata, nella misura maggiore possibile, mediante sistemi e processi esistenti e collaudati, avvalendosi, in particolare, della piattaforma sviluppata da Flash Fiber.” “In particolare, FiberCop si potrà avvalere della piattaforma sviluppata da Flash Fiber integrando su di essa i servizi in rame. Tale piattaforma garantisce, “by design”, tutte le misure di segregazione dei dati sensibili dal punto di vista competitivo (ad es. profilatura accessi e accesso esclusivo ai dati)”. Cfr. pag. 5 e 13 dell’Annesso 1 dell’Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS.

KPIs, processi e sistemi

111. In merito al sistema dei KPIs volti a misurare la non discriminazione (KPI_{nd}), l'Autorità intende confermare l'applicazione a TIM/FiberCop dei KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS, come eventualmente integrati per tener conto della separazione societaria di TIM. Stesso discorso va fatto in merito all'applicazione dei parametri di qualità (KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS.

112. A tale riguardo, si ritiene opportuno che, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM/FiberCop presenti una proposta, ove necessario, di integrazione dei KPI_{nd} di cui alla delibera n. 395/18/CONS e dei KPI-QoS di cui alla delibera n. 309/14/CONS, al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo delle società. Tale proposta sarà approvata – eventualmente con modifiche – dall'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi.

113. I contratti di servizio FiberCop-TIM dovranno garantire condizioni di fornitura nonché economiche e tecniche (processi di *delivery* ed *assurance*) equivalenti a quelle applicate dalle due società agli OAO. A tal fine nell'Annesso 2 del presente Documento sono indicati i nuovi livelli di SLA e penali a garanzia dei livelli di servizio sui nuovi servizi offerti da FiberCop.

114. TIM utilizza, per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli OAO ed alle società interne al Gruppo (FiberCop) nonché alle proprie divisioni commerciali i processi, sistemi e banche dati approvati con la delibera n. 652/16/CONS, aggiornati secondo il nuovo perimetro di TIM *Wholesale* e dei flussi di fornitura dei servizi all'ingrosso alle divisioni commerciali ed agli OAO.

115. Si ritiene inoltre necessario che le misure attuali che regolano l'accesso ai sistemi informativi di TIM siano estese ai sistemi di FiberCop. A tal fine, appare opportuno che, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM/FiberCop presenti una proposta al riguardo che l'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi, è chiamata ad approvare, eventualmente con modifiche.

Disaggregazione dei servizi di delivery e assurance

116. Come richiesto da alcuni operatori nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, l'Autorità ritiene opportuno estendere l'attuale modello di disaggregazione dei servizi accessori di *delivery* e *assurance* previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, oggi riservato ai servizi di ULL/SLU e VULA FTTC, anche ai servizi di VULA-H e semi-GPON offerti sulla nuova infrastruttura di FiberCop, al fine di rafforzare l'applicazione del principio di non discriminazione.

Organo di vigilanza

117. Il progetto di separazione prevede la nomina dell'ARCO (*Antitrust and Regulatory Chief Officer*) con il ruolo di monitorare e segnalare agli organi decisionali di FiberCop l'adempimento di tutti gli obblighi concorrenziali e regolamentari necessari a garantire la piena autonomia di FiberCop. Questa figura potrebbe avere impatti positivi

sul rispetto delle garanzie di non discriminazione attraverso i modelli di *equivalence* e separazione.

118. Si ritiene in ogni caso che le attuali garanzie sulla parità di trattamento assicurate dall'Organo di Vigilanza siano da preservare nell'ambito del contesto regolamentare definito dal presente provvedimento. Si intende infatti confermare il ruolo dell'OdV nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato in quanto l'attività di tale organismo contribuisce a rafforzare le tutele di parità di trattamento. Alla luce della separazione di TIM, l'Autorità intende estendere i poteri e le prerogative dell'OdV in materia di vigilanza sulla parità di trattamento anche in relazione alla società FiberCop.

Test di replicabilità tecnica ed economica

Questioni di carattere generale

119. L'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP, che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica, costituisca un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

120. La delibera n. 348/19/CONS ha apportato alcune modifiche alla precedente disciplina per la verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato alla luce delle richieste del mercato, del mutato contesto competitivo e tecnologico, oltre che delle evidenze emerse nei *test* di replicabilità svolti nel corso del triennio precedente. Nei paragrafi seguenti saranno illustrati i principi che l'Autorità propone di utilizzare per la verifica della replicabilità delle offerte *retail*, evidenziando la conferma o la modifica della metodologia approvata con la delibera n. 348/19/CONS, che si presentano coerenti, per molti aspetti, con le disposizioni contenute nella bozza di Raccomandazione della Commissione europea sulla *Gigabit connectivity* (Raccomandazione Gigabit) al punto 35¹¹.

Offerte retail soggette alla verifica di replicabilità

121. La delibera n. 348/19/CONS prevede che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi (incluse le promozioni) – devono essere replicabili da parte di

¹¹ “Following a market analysis, the NRA should set out and make public in advance in its decision establishing remedies the procedure and parameters it will apply when carrying out the ex-ante economic replicability test.”, cfr. Commission recommendation on the regulatory promotion of Gigabit connectivity, bozza del 23 febbraio 2023.

un operatore efficiente. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira a verificare se le condizioni economiche e tecniche di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o *input* alternativi.

122.L'Autorità ritiene di confermare l'obbligo per TIM di sottoporsi alla verifica di replicabilità economica e tecnica relativa alla suddetta tipologia di offerte *retail* da svolgersi mediante apposito *test* di replicabilità definito dall'Autorità. Spesso, per semplicità, si utilizza anche l'espressione "*test di prezzo*", laddove si vuole dare maggiore risalto alla verifica di replicabilità economica, ma si tratta comunque di un *test* che è sempre accompagnato anche alla verifica della replicabilità tecnica.

Procedura di valutazione della replicabilità tecnico-economica

123.La delibera n. 348/19/CONS prevede una procedura di valutazione della replicabilità secondo la quale TIM comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

124.L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.

125.L'Autorità ritiene che l'anticipo di almeno 20 giorni per la comunicazione preventiva da parte di TIM di nuove offerte o modifiche alle condizioni di offerte esistenti rappresenti un adeguato bilanciamento tra le esigenze di *time to market* dell'operatore notificato e di istruttoria da parte degli Uffici. L'Autorità ritiene pertanto di confermare tale tempistica salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

126.La delibera n. 348/19/CONS prevede tuttavia che non siano soggette all'obbligo di comunicazione anticipata le seguenti offerte di TIM:

- a) le offerte *flagship*;
- b) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità;
- c) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato;

d) le “abbinare commerciali opzionali” così come definite con la delibera n. 614/18/CONS, dal momento che non è sottoposta al test di prezzo la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un’offerta già approvata.

127. Per tali tipologie di offerta, TIM può effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all’Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza. La delibera n. 348/19/CONS prevede, quindi, che anche le offerte *flagship* siano comunicate da TIM all’Autorità contestualmente al lancio commerciale e l’Autorità effettui la valutazione di replicabilità, riservandosi di richiedere a TIM il ritiro dell’offerta o, ove applicabile e giustificato, l’adeguamento dei prezzi dei corrispondenti servizi *wholesale*.

128. Una simile previsione era stata motivata da un’esigenza di semplificazione amministrativa e di incentivo alla migrazione verso i servizi a banda ultralarga, che giustificava per le offerte di punta (cosiddette *flagship*) – particolarmente rilevanti nelle fasi di migrazione dei clienti verso reti NGA – una valutazione di replicabilità di tipo *ex post* piuttosto che *ex ante*.

129. Tuttavia, l’Autorità ritiene che non sia ad oggi necessario sottoporre le offerte *flagship* ad una disciplina separata, tenuto conto dello sviluppo delle offerte *ultrabroadband* e del fatto che l’attuale formulazione delle offerte *retail* TIM al mercato prevede generalmente proposte commerciali basate sul principio della *Best Technology Available* (BTA), ossia la previsione di attivazione all’utente del servizio di accesso ad Internet secondo la migliore tecnologia (rame, misto rame-fibra, fibra ottica) per lo stesso disponibile. Attesa la possibilità di attivare una stessa offerta (ossia alle stesse condizioni economiche per l’utente finale) con tecnologie e quindi con velocità di accesso ad Internet diverse, risulterebbe in ogni caso ambigua e non univoca la classificazione di tale offerta come *flagship* o meno (poiché l’effettiva tecnologia – anche eventualmente ADSL in una logica BTA – non dipende più dall’offerta in sé ma dallo specifico utente attivato).

130. In tal senso, al fine di evitare ambiguità interpretative anche in considerazione della crescente significatività in termini di consistenze delle offerte che potrebbero essere classificabili come *flagship*, l’Autorità ritiene di sottoporre alla medesima verifica di replicabilità preventiva tutte le offerte di TIM indipendentemente dalla loro velocità massima di *download*. Tale previsione non appare contraria ai richiamati principi di semplificazione in quanto: i), ad oggi l’Autorità effettua di fatto la valutazione *ex ante* di tutte le offerte in quanto, come detto, la famiglia di offerte classificabili come *flagship* prevede generalmente anche profili di accesso con velocità ridotta (secondo la logica BTA) o servizi aggiuntivi venduti in *bundle* che richiedono una valutazione *ex ante* con l’effetto di vincolare tutti i servizi e prodotti che compongono l’offerta *retail* (incluso il singolo profilo di accesso a banda ultralarga *flagship*) alla medesima valutazione *ex ante*; ii) la maturità raggiunta nei procedimenti istruttori di valutazione consente di analizzare la replicabilità delle offerte di TIM nei tempi previsti senza implicazioni negative sul *time to market* e sulla possibilità di migrazione degli utenti verso servizi a banda ultra-larga; iii) l’assenza di “casi particolari” fornisce agli operatori alternativi maggiore chiarezza e

trasparenza sulla metodologia e sulle modalità con cui l'Autorità valuta la replicabilità delle offerte *retail* di TIM.

131. Del resto, anche nella raccomandazione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, la Commissione suggerisce di effettuare la verifica di replicabilità rispetto ai servizi a banda larga al dettaglio aventi maggiore rilevanza (*flagship*). Tale orientamento appare confermato anche nella bozza di raccomandazione *Gigabit* in cui la Commissione raccomanda di sottoporre a *test* di replicabilità *ex ante* le offerte *flagship*, in caso di rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso. L'Autorità intende comunque applicare tale *test* a tutte le offerte di TIM di accesso alla rete fissa (al netto delle casistiche di cui al paragrafo successivo), anche per quelle basate su servizi *wholesale* che restano soggetti al principio di orientamento al costo) al fine di garantire una maggiore tutela al mercato considerata la possibilità per TIM di offrire *bundle* che includono servizi e prodotti non regolati a maggiore marginalità.

132. Per quanto concerne le lettere b), c), d) del punto 154, nell'ottica di semplificazione ed atteso che per tali offerte non emerge un rischio concreto di compressione dei margini di replicabilità, l'Autorità ritiene di confermare la previsione di una comunicazione contestuale alla presentazione dell'offerta con verifica *ex post* di conferma delle condizioni di replicabilità

Metodologia

133. La delibera n. 348/19/CONS ha previsto che le verifiche di replicabilità siano svolte mediante un unico test di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).

134. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela.

135. La valutazione del costo sottostante ogni offerta tiene conto della variazione prospettica, nei tre anni di permanenza del cliente, delle singole componenti di costo, considerando sia i prezzi regolamentati e approvati dall'Autorità sia i costi desunti dal mercato (come la banda *Internet* nazionale e internazionale, i contenuti, gli accessori, ecc.). Parimenti, in coerenza con quanto prima, possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo del costo sottostante ogni offerta nell'ambito del *mix* produttivo, le riduzioni di prezzo approvate dall'Autorità rispetto ai prezzi medi nazionali regolamentati.

136. L'Autorità ritiene di confermare la suddetta metodologia introdotta con la delibera n. 348/19/CONS.

Relevant Time Period

137. La delibera n. 348/19/CONS ha uniformato a 36 mesi il periodo di riferimento per l'analisi DCF (RTP, *Relevant Time Period*) indipendentemente dalla tipologia di offerta (*narrowband, broadband, ultra-broadband*). Tale decisione è stata motivata anche sulla base del *benchmark* “*Price squeeze and economic replicability tests*” di *Cullen International*, aggiornato a luglio 2018, con lo scopo di individuare una *best practice*.

138. Al fine di valutare la possibile modifica del RTP, la tabella seguente mostra il *benchmark* considerato nella delibera n. 348/19/CONS, ristretto ai paesi che nel 2018 adottavano una valutazione DCF, ed il suo aggiornamento a dicembre 2022.

Tabella VI.1 – Benchmark internazionale in relazione al *Relevant Time Period* (RTP)

Country	Methodology 2018	RTP 2018	Methodology 2022	RTP 2022
Austria	DCF	36 mesi	N.A.	N.A.
Irlanda	DCF	60 mesi	DCF	60 mesi
Italia	DCF	36 mesi (fibra e rame business) 24 mesi (rame consumer)	DCF	36 mesi
Olanda	DCF	36 mesi	N.A.	N.A.
Spagna	DCF	60 mesi (fibra) 27 mesi (rame)	DCF	60 mesi
Svezia	Period by period DCF (One-off)	12 mesi 36 mesi (One-off)	Period by period DCF (One-off)	12 mesi 36 mesi (One-off)

139. La tabella evidenzia che, nei paesi che adottavano una valutazione DCF, la durata del RTP non è stata modificata, a meno di paesi in cui il *test* è stato rimosso (Austria) o la disciplina è oggetto di rivalutazione (Olanda¹²).

140. L'Autorità, anche alla luce del *benchmark* internazionale, non ravvisa pertanto l'esigenza di modificare il RTP e ritiene di confermare per tutte le offerte soggette a *test* di prezzo il periodo di 36 mesi stabilito dalla delibera n. 348/19/CONS.

¹² Cfr. *Cullen International, Price squeeze and economic replicability tests* (2022), “*The market analysis decision of 27 Sep. 2018 (Flash) was annulled by the Dutch trade and industry appeals tribunal on 17 March 2020*”.

Mix produttivo

141. La delibera n. 348/19/CONS ha previsto che il calcolo del costo da considerare nella valutazione di replicabilità è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete, soggetti al requisito di *equivalence of Input*, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.

142. In particolare, nella delibera n. 348/19/CONS si è ritenuto che, ai fini della definizione del *mix produttivo* per la valutazione della replicabilità delle offerte FTTH, in base a quanto previsto nei paragrafi 82 e 83 della delibera n. 584/16/CONS, **si possano considerare anche i costi sostenuti dagli operatori alternativi su infrastrutture alternative**. Infatti, nella delibera n. 584/16/CONS l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le osservazioni della Commissione europea, ha ritenuto *“opportuno tener conto dell'eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all'intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all'ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell'incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l'opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all'effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori”*.

143. L'Autorità ha pertanto ritenuto che le condizioni di mercato fossero mature per attuare, in modo sistematico, quanto già previsto nella delibera n. 584/16/CONS tenendo conto dei costi delle infrastrutture di accesso alternative a quella di TIM.

144. L'Autorità, anche in considerazione del grado di diffusione delle reti FTTH sul territorio nazionale, ritiene di confermare la previsione di considerare, nel *mix* produttivo per le offerte FTTH, anche i servizi intermedi alternativi inclusa l'autoproduzione.

145. Per quanto concerne i servizi *wholesale* inclusi nel *mix*, la delibera n. 348/19/CONS, non elencandoli esplicitamente, rimanda alle previsioni della delibera n. 584/16/CONS¹³. Tuttavia, l'attuale contesto competitivo e di mercato presenta una disponibilità ed un ricorso ai servizi *wholesale* diverso rispetto a quello considerato nel 2016. Infatti, alcuni servizi *wholesale* non risultano più soggetti a regolamentazione *ex*

¹³ Cfr. punti 70-78 delle linee guida allegate alla delibera n. 584/16/CONS.

ante (ad esempio *shared access* e *end to end*) mentre altri servizi sono stati resi disponibili nel frattempo (ad esempio semi-GPON, semi-VULA). In generale, l'Autorità ritiene opportuno che il *mix* produttivo utilizzato nelle verifiche di replicabilità rifletta quanto più possibile il reale utilizzo dei servizi *wholesale* da parte degli operatori. Al fine di rendere l'identificazione dei servizi efficiente e coerente con il contesto competitivo recependone le evoluzioni che potranno presentarsi nel periodo di validità della presente analisi di mercato, l'Autorità non ritiene opportuno fornire, in questo provvedimento, un elenco chiuso di servizi *wholesale* da considerare nel *mix* produttivo. In tal senso, l'Autorità ritiene che il principio generale sia quello di considerare nel *mix* produttivo l'insieme di *input wholesale* (offerti da TIM o alternativi inclusa l'autoproduzione) che risultano effettivamente utilizzati per la fornitura dell'offerta *retail* agli utenti. Nel caso di offerte disponibili per più architetture, il *mix* produttivo complessivo deve essere quindi rappresentativo dell'effettiva quota di utilizzo dei diversi *input wholesale* per le diverse architetture. Al fine di fornire al mercato la necessaria trasparenza rispetto alla modalità con cui l'Autorità verifica la replicabilità delle offerte *retail* di TIM, l'elenco degli effettivi *input wholesale* considerati nei *test* di prezzo per le diverse architetture di rete potrà essere aggiornato, rispetto all'elenco iniziale fornito dalla delibera n. 584/16/CONS, nei procedimenti di aggiornamento annuale dei pesi del *mix* produttivo.

146. Attualmente è in corso di svolgimento il procedimento istruttorio per l'aggiornamento all'anno 2023 del *mix* produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM (delibera n. 13/23/CIR).

Conclusioni sulla replicabilità delle offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio

147. L'Autorità ritiene di confermare che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga, offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi, incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

148. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira, pertanto, a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o da operatori alternativi.

149. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica sia economica delle offerte al dettaglio di TIM.

150. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della presente delibera e della delibera n. 584/16/CONS come modificata dalla delibera n. 614/18/CONS (per le parti non modificate dal presente provvedimento).

151. Per quanto concerne la verifica della replicabilità economica, il calcolo del costo per la predisposizione dell'offerta è svolto considerando l'impiego di un *mix* di

servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.

152. Il *mix* produttivo include i servizi all'ingrosso offerti dall'operatore SMP o da operatori alternativi, inclusa l'autoproduzione, prevalentemente utilizzati per la fornitura dei servizi inclusi nell'offerta *retail*. L'elenco dei servizi all'ingrosso inclusi nel *mix* produttivo, inizialmente definito dalla delibera n. 584/16/CONS ed esteso con la delibera n. 348/19/CONS, può essere modificato nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento dei pesi del *mix* produttivo al fine di riflettere la reale disponibilità ed utilizzo dei diversi *input wholesale* da parte degli operatori.

153. Le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra) sono svolte mediante un unico *test*, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).

154. La verifica DCF è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.

155. Il modello di verifica DCF è alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato.

156. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela. Ai fini del calcolo dei costi si tiene conto dei canoni e dei contributi regolamentati applicati nell'anno di pertinenza della durata di sottoscrizione del servizio di cui sopra, incluso le riduzioni di prezzo approvate rispetto al valore medio nazionale e tenuto conto in ogni caso di quanto stabilito in relazione agli obblighi di controllo di prezzo in questo provvedimento. Parimenti tutti i costi relativi alle componenti non regolamentate sono determinati in ottica prospettica nei tre anni di permanenza del cliente.

157. Nell'ottica di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, considerato l'elevato numero di offerte e promozioni comunicate dall'operatore SMP che comportano l'utilizzo delle risorse dell'Autorità per la verifica di offerte che non presentano alcuna criticità, oltre che al fine di non imporre in capo al soggetto regolato obblighi non proporzionati alla finalità stabilite, viste le linee guida adottate con la delibera n. 614/18/CONS (di modifica della delibera n. 584/16/CONS), che di fatto riducono i margini di errori di interpretazione delle regole per l'operatore SMP, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato confermare l'assenza dell'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di offerte che non richiedono una valutazione puntuale. In particolare, non sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva ai fini del *test* di replicabilità le seguenti tipologie di offerta: i) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime

condizioni già approvate dall’Autorità; ii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell’offerta stessa e che non comportano una variazione dell’esito del *test* già effettuato; iii) le “abbinare commerciali opzionali” così come definite con la delibera n. 614/18/CONS.

158. Le offerte di cui ai punti i) e ii) riguardano modifiche ad offerte già approvate che non comportano una variazione dell’esito del *test* effettuato in precedenza, mentre quelle di cui al punto iii) sono offerte per le quali non è necessaria la valutazione da parte dell’Autorità dal momento che non è sottoposta al *test* la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un’offerta già approvata. Per tutte queste tipologie di offerta, TIM dovrà comunque effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all’Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

159. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di replicabilità *ex ante* per le tipologie di offerte diverse da quelle indicate ai punti i)-iii) del paragrafo precedente, TIM comunica all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

160. Con riferimento alle offerte *flagship*, tenuto anche conto delle modalità con cui gli operatori presentano le proprie offerte al mercato che prevedono generalmente l’attivazione della migliore tecnologia disponibile e, pertanto, con massima velocità di *download* dipendente dall’utente sottoscrittore e non dall’offerta, l’Autorità ritiene opportuno che le stesse siano soggette alla disciplina generale prevista per la verifica della replicabilità delle offerte *retail*.

161. Di seguito si schematizza quanto sopra sulle differenti modalità di comunicazione delle offerte ai fini delle verifiche della replicabilità.

Tabella VI.2 – Schema relativo ai tempi di comunicazione delle offerte retail di TIM

Tipologia offerta	Regolamentazione previgente ex delibera n. 348/19/CONS	Nuove previsioni
Abbinata commerciale opzionale	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità
Rinnovo di offerta già in commercio alle medesime condizioni già approvate	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità
Modifica di offerta già in commercio senza riduzione dei margini	Comunicazione contestuale	Comunicazione contestuale
Principali offerte fibra destinate alla clientela residenziale (c.d. offerte <i>flagship</i>)	Comunicazione contestuale con <i>test</i> di replicabilità <i>ex post</i>	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test ex-ante</i>
Tutte le altre offerte	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test ex-ante</i>

162. Con la comunicazione (preventiva o contestuale) delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, TIM trasmette all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.

163. In caso di comunicazione preventiva, l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso. Per le offerte non soggette a comunicazione preventiva, l'Autorità, svolte le verifiche del caso, di riserva di richiedere a TIM il ritiro dell'offerta o modifiche sui prezzi *wholesale* laddove sussistano margini in tal senso.

164. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un'analogha promozione a livello *wholesale*.

165. Qualora le verifiche di replicabilità economica e/o tecnica dell'offerta sottoposta alla valutazione diano esito negativo, l'Ufficio competente trasmette

all'operatore notificato una comunicazione di "preavviso di rigetto" per eventuali osservazioni. A valle della ricezione di tali osservazioni, o comunque decorsi i dieci giorni, l'Autorità, entro il termine di 30 giorni al netto delle sospensioni procedurali, approva l'offerta con provvedimento espresso, nell'eventualità che i motivi ostativi vengano rimossi o risultino superati, ovvero, qualora anche alla luce di eventuali osservazioni dell'istante permangano profili ostativi all'approvazione dell'offerta, informa il Consiglio dell'Autorità delle valutazioni svolte e quindi comunica all'operatore notificato la mancata approvazione dell'istanza, con indicazione dei motivi per i quali la stessa non può essere accolta.

Replicabilità delle offerte di TIM in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

166. Come chiarito nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica. Il *test* di replicabilità costituisce un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, anche in presenza di separazione societaria. Difatti, la creazione di FiberCop – come evidenziato in precedenza – non ha eliminato l'integrazione verticale di TIM e di conseguenza la problematica competitiva legata al rischio di *price-squeeze* e *margin-squeeze*.

167. Tuttavia, l'Autorità ritiene che una separazione societaria attenui i rischi di discriminazione tecnica ed economica alla luce della maggiore trasparenza degli scambi economici tra le due società FiberCop e TIM per le componenti della rete di accesso e trasporto e della applicazione di una EoI *de facto* per la fornitura dei servizi da parte di FiberCop. Anche in considerazione di ciò, l'Autorità ritiene che un alleggerimento degli oneri regolamentari possa essere realizzato in relazione al tema della replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore. Attesa la scarsità, negli anni di vigenza del controllo di cui all'art. 43 della delibera n. 348/19/CONS, di segnalazioni o inottemperanze in tale ambito in regime di integrazione verticale, l'Autorità ritiene proporzionato rimuovere l'onere di comunicazione all'Autorità e di realizzazione del *data base* da parte di TIM, di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Resta fermo che la verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

Verifica di equità e ragionevolezza delle offerte wholesale di TIM/FiberCop concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo

168. Rimane impregiudicata, anche in presenza di separazione societaria, la possibilità di una verifica di equità e ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo (nei Comuni contendibili), anche su segnalazione degli operatori. Infatti, come illustrato in precedenza,

nei Comuni contendibili, la potenziale azione di TIM potrebbe concretizzarsi non tanto nell'applicazione di prezzi elevati quanto, viceversa, nella riduzione degli stessi per comprimere il margine del concorrente a livello *wholesale*, al fine di ostacolarne l'ingresso nel mercato.

Modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso alla rete fissa

169. Al fine di garantire la piena non discriminazione dei clienti finali ed evitare asimmetrie tra il processo di migrazione dei clienti tra operatori (sia da OAO *donating* a OAO *recipient* che da OAO *donating* a TIM) ed il processo di attivazione (incluso dunque il processo relativo ai passaggi della clientela da TIM ed OAO), si conferma quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS in merito alla fase del processo relativa alla comunicazione preventiva tra operatore *recipient* ed operatore *donating* (cosiddetta fase II del processo), prevedendo pertanto che **le tempistiche di fase II siano simmetriche e pari, sia in fase di attivazione sia di migrazione, a non oltre 2 giorni lavorativi.**

8. Obbligo di separazione contabile

Mercati 1B e 2B

170. L'Autorità ritiene che i maggiori effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di TIM (anche per il tramite di FiberCop) possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei servizi di accesso alla rete fissa appartenente ai diversi livelli della catena produttiva, oltre che per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa TIM/FiberCop detiene un significativo potere di mercato.

171. Come illustrato nel corso del documento, i servizi appartenenti ai mercati in esame (1B e 2B) e i mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Al riguardo, si richiama che le società infragruppo, TIM e FiberCop, continueranno a fornirsi reciprocamente alcuni servizi¹⁴. Pertanto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di

¹⁴ Si richiama che FiberCop per poter offrire alcuni servizi *wholesale* regolati dovrà utilizzare anche servizi ed *asset* rientranti nel perimetro di TIM/FiberCop. A titolo di esempio, si evidenzia che FiberCop offrirà i servizi full-GPON tramite l'acquisto da TIM/FiberCop della fibra in rete primaria. Analogamente, i servizi *retail* offerti da TIM/FiberCop alla propria clientela *mass market* saranno realizzati sulla base di servizi *wholesale* acquisiti da FiberCop e di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio: i) il servizio fonia (RTG/ISDN) potrà essere offerto da TIM/FiberCop sulla base dell'acquisto dell'ULL da FiberCop; ii) il servizio a banda ultralarga su reti FTTx (FTTC-FTTH), con o senza fonia, potrà essere offerto da TIM/FiberCop sulla base dell'acquisto del servizio SLU e semi-GPON da FiberCop. Inoltre, per i servizi *business* di fascia alta, TIM/FiberCop si potrà avvalere, per le componenti di accesso, di tutti i servizi passivi venduti da FiberCop

non discriminazione – in continuità con quanto stabilito dalle precedenti delibere di analisi di mercato (delibere n. 348/19/CONS e n. 623/15/CONS) – l’Autorità, ai sensi dell’art. 82 del Codice, ritiene opportuno confermare in capo a TIM/FiberCop, per i mercati 1B e 2B (Resto d’Italia), e per ciascun servizio ad esso appartenente, l’obbligo di separazione contabile, seppur adeguandolo per tener conto del nuovo assetto societario di TIM. Nel rispetto di tale obbligo si ritiene, quindi, che TIM/FiberCop debba rendere trasparenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni, ossia applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali (nel caso di TIM) e alle società infragruppo, dei servizi equivalenti a quelli regolamentati venduti agli altri operatori. In particolare, TIM/FiberCop deve rendere trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all’ingrosso venduti ad altri operatori (ai prezzi pubblicati nell’Offerta di Riferimento) e di quelli relativi ai servizi interni trasferiti tra le società TIM e FiberCop (come specificati negli appositi contratti stipulati tra le Parti) e alla propria divisione commerciale (di TIM). Si rileva che, come diretta conseguenza della separazione societaria, in aggiunta degli attuali contratti di servizio e relativi *transfer charge*, TIM/FiberCop dovrà rendicontare anche gli effettivi flussi di fatturazione tra le due società infragruppo, oltre che quelli esterni.

172.L’obbligo di separazione contabile permette la verifica del rispetto da parte dell’operatore notificato dell’obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell’assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

173.L’attuazione dell’obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all’esterno o fornito internamente (tra le società del gruppo e alla divisione *retail*) e di calcolare i relativi costi. Ciò detto, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno considerati i costi riconducibili allo stesso direttamente (anche tramite opportuni *driver* di rete) e indirettamente (tramite opportuni *driver* economici). Tali costi includono gli ammortamenti, i costi operativi diretti e indiretti, i costi di manutenzione, e il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC). I costi unitari, in ottica FDC (*Fully Distributed Cost*), si ottengono ripartendo il suddetto costo complessivo sui relativi volumi medi nell’anno di riferimento. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita esterna (agli OAO) o dalla fornitura interna del servizio (ad un’altra società del gruppo e alla divisione *retail*) e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

174.Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, l’Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente - in rame ed in fibra e, per il mercato 1B, anche FWA - dia

(inclusi, cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori. Cfr. Progetto di separazione di TIM, pag. 23 (Annesso 1 dell’Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e a capacità dedicata (inclusi nei mercati 1B e 2B) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione (per il mercato 1B).

175. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop, nel Conto Economico dei mercati 1B e 2B e di ciascun servizio ad esso appartenente, predisponga un prospetto dei flussi di trasferimento dei servizi tra FiberCop e TIM, ossia un elenco esaustivo e dettagliato dei servizi che vengono venduti da FiberCop a TIM e, analogamente, dei servizi che vengono venduti da TIM a FiberCop, con evidenza dei relativi costi e ricavi. Inoltre, si ritiene che TIM/FiberCop debba continuare a dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione, in contabilità, di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) di ciascun servizio - in rame, in fibra e, per il mercato 1B, anche FWA.

176. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, inoltre, l'Autorità ritiene opportuno che TIM/FiberCop continui a dare evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente (tra le società infragruppo e alla divisione *retail*) che per quelli venduti all'esterno, assicurando che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente presentino lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei servizi forniti internamente sono uguali a quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento, salvo il caso di prezzi diversi autorizzati dall'Autorità.

177. Si ritiene, altresì, necessario che TIM/FiberCop continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente (tra le società infragruppo e alla divisione *retail*) certificando l'utilizzo, per la fornitura interna, degli stessi termini e condizioni, sistemi e processi di quelli utilizzati per la vendita esterna (per i servizi in regime di EoI) o, se del caso, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna (per i restanti servizi in regime di EoO).

178. Inoltre, si ritiene necessario che TIM/FiberCop continui a predisporre e sottoporre all'Autorità, all'interno di appositi contratti, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti tra le società infragruppo TIM/FiberCop (o all'interno di appositi contratti di servizio per la fornitura dei servizi di accesso dalla direzione *wholesale* di TIM a quella *retail*).

179. Analogamente, si ritiene che TIM debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla direzione *Wholesale*, o a qualsiasi altra funzione di TIM cui siano attribuite le competenze relative

alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento, ed alla società FiberCop.

9. Obbligo di controllo dei prezzi

Mercato 1B

180. L'assenza di un'effettiva concorrenza nel mercato 1B potrebbe indurre TIM/FiberCop a praticare prezzi eccessivamente elevati ovvero a comprimere i margini tra prezzi *wholesale* e prezzi *retail*, a danno dell'utenza finale. L'Autorità intende, pertanto, confermare ai sensi dell'art. 85 del Codice un regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da TIM su rete in rame e su rete in fibra basato sul criterio dell'orientamento al costo, attraverso l'applicazione della metodologia di costo di tipo *Bottom Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

181. Tuttavia, si ritiene che nei Comuni contendibili individuati applicando i criteri di cui al Documento III del presente provvedimento – tenuto anche conto delle quote di mercato di TIM e del livello di copertura della rete dell'operatore *wholesale only* e, dunque, dei maggiori vincoli competitivi esistenti al comportamento di TIM – l'operatore SMP abbia minori incentivi a praticare prezzi elevati per la presenza di maggiori vincoli concorrenziali. In tali Comuni l'operatore SMP potrebbe, al contrario, essere incentivato ad adottare pratiche anticompetitive volte a ridurre i prezzi all'ingrosso (ad esempio applicando sconti *target* o adottando pratiche di *lock-in*).

182. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità – pur confermando in capo a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato 1B (relativo al Resto d'Italia) – ritiene opportuno prevedere **una differenziazione geografica di tale obbligo**. In particolare, l'Autorità ritiene che nei Comuni contendibili (elencati in appendice del Documento III) sia giustificato e proporzionato la rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso locale in fibra di TIM (servizi VULA, semi-VULA, full-GPON, semi-GPON). Per tali servizi, TIM è tenuta ad applicare prezzi nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza. In ogni caso, per tali servizi, si ritiene opportuno, in linea con quanto previsto dall'art. 78, comma 5, del Codice prevedere un adeguato periodo di preavviso per i richiedenti l'accesso stabilendo che fino al 31 dicembre 2024, i prezzi nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, dei predetti servizi, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restino pari ai valori regolamentati per l'anno 2023.

183. Fermo restando quanto proposto per i Comuni contendibili (per una parte dei servizi regolamentati), e per tutti i servizi nel Resto d'Italia, si propone di confermare l'obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM/FiberCop, sulla base dell'orientamento al costo.

184. In particolare, ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi *wholesale*, si propone di adottare un approccio in continuità rispetto a quello impiegato nella delibera n. 348/19/CONS, come aggiornato nella delibera n. 132/23/CONS con riferimento alle condizioni economiche per gli anni 2022-2023. Tale approccio, che prevede di fissare i prezzi orientati al costo secondo una metodologia di tipo *bottom-up long run incremental cost* (BU-LRIC), appare in linea con il *framework* regolamentare degli obblighi di controllo di prezzo attualmente in vigore, definito in particolare con la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione del 2013, nonché coerente con la recente proposta della Commissione relativa alla Raccomandazione Gigabit.

185. Nell'Annesso 1 al Documento VI dello schema di provvedimento si riportano i dettagli relativi all'aggiornamento degli *input* ed alla modifica di alcune delle impostazioni del modello di costo BU-LRIC (ad esempio, l'allineamento della vita utile della secondaria in rame e fibra, come già messo in consultazione con la delibera n.337/22/CONS, e la riduzione del numero di centrali), rispetto alla versione adottata da ultimo con la delibera n. 132/23/CONS. I valori dei canoni proposti ad esito dell'applicazione del modello di costo sono i seguenti (confrontati con i prezzi 2023).

Tabella VI.3 – Canoni dei servizi di accesso locale all'ingrosso (2023-2028)


Servizio	Prezzi 2023	Prezzi 2024	Prezzi 2025	Prezzi 2026	Prezzi 2027	Prezzi 2028
<i>Infrastrutture civili fino a 2 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	6,96	6,95	6,94	6,93	6,92	6,91
<i>Infrastrutture civili fino a 3 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	5,67	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58
<i>Infrastrutture civili fino a 4 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,68
<i>Infrastrutture civili fino a 5 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,13	4,11	4,09	4,07	4,05	4,02
<i>Infrastrutture civili in adduzione €</i>	377,11	360,06	343,02	325,97	308,93	291,88
<i>Infrastrutture aeree (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,16	4,14	4,13	4,11	4,09	4,07
<i>ULL €/mese</i>	9,91	10,26	10,44	10,65	10,87	11,16
<i>SLU €/mese</i>	5,89	7,24	7,37	7,52	7,69	7,90
<i>Fibra primaria (IRU 15 anni) €</i>	1.874,38	1.889,70	1.905,02	1.920,33	1.935,65	1.950,97
<i>Fibra secondaria (IRU 15 anni) €</i>	1.314,72	1.346,67	1.378,63	1.410,58	1.442,53	1.474,49
<i>VULA FTTH GPON €/mese</i>	14,26	14,24	14,23	14,21	14,19	14,18
<i>VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	16,75	16,60	16,46	16,31	16,17	16,02
<i>VULA FTTC €/mese</i>	13,07	13,07	13,18	13,40	13,74	14,18

Servizio	Prezzi 2023	Prezzi 2024	Prezzi 2025	Prezzi 2026	Prezzi 2027	Prezzi 2028
Segmento Terminazione fibra €/mese	2,50	2,45	2,39	2,34	2,29	2,23
Segmento Terminazione rame €/mese	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Semi-VULA FTTH GPON €/mese	3,99	3,84	3,70	3,55	3,41	3,26
Semi-VULA FTTH XGS-PON €/mese	6,48	6,21	5,93	5,66	5,38	5,11
Semi GPON €/mese	10,28	10,41	10,54	10,67	10,80	10,93
FULL GPON €/mese	11,34	11,50	11,65	11,81	11,96	12,12

186. Con riferimento ai canoni dei servizi VULA C ed H si possono fare le seguenti considerazioni:

- a) L'applicazione del modello evidenzia che – a differenza del passato - **l'architettura in fibra misto rame non rappresenta più l'architettura più efficiente e presenta condizioni economiche più onerose rispetto ai corrispondenti servizi di accesso in fibra ottica completa** (il costo da modello al 2028 del servizio VULA C risulta di €15,95). Allo stesso tempo nel presente ciclo regolamentare i servizi VULA su rete fibra misto rame , date le attuali consistenze, saranno ancora rilevanti per il mercato e svolgeranno una sorta di vincolo di prezzo rispetto ai corrispondenti servizi di accesso su fibra al dettaglio ed all'ingrosso.
- b) Si ritiene pertanto ragionevole, coerentemente con l'obiettivo di offrire un segnale al mercato neutrale ed efficiente, **fissare i prezzi dei servizi di accesso VULA-C sulla base della migliore tecnologia disponibile, e quindi sulla base di un prodotto VULA su architettura FTTH**. Per determinare il costo del VULA C si impone l'indifferenza (stesso costo) tra i due prodotti al 2028 e si deriva il VULA C sottraendo anno per anno il *Risk premium* dal costo del prodotto H (nella misura di applicazione massima per anno);
- c) Si propone uno **specifico glide path per calmierare ulteriormente gli effetti**. Nella figura che segue si fornisce una proposta per determinare i prezzi dei servizi VULA-C sulla base di uno specifico *glide path* che possa limitare gli aggravamenti di costo per gli operatori sulla rete FTTC, data la quota di accessi ad oggi preponderante a livello nazionale, fornendo agli operatori maggior tempo per preparare la migrazione verso le infrastrutture FTTH anche in ragione della maggiore diffusione e disponibilità delle stesse, che si concretizzerà nel corso del presente ciclo regolamentare. Si ritiene che gli incrementi di costo possano essere distribuiti in modo non uniforme nel corso degli anni oggetto della presente analisi

di mercato, concentrando gli aumenti più rilevanti a partire dal 2026, anno in cui gli operatori infrastrutturati hanno dichiarato di trapiandare sostanzialmente la realizzazione dei piani di investimento privati e pubblici. In tale scenario, si propone di mantenere stabili i prezzi per il 2024 ed avallare incrementi via via crescenti a partire dal 2025, con un'accelerazione concentrata in particolare nel corso degli anni 2027 e 2028 quando la disponibilità delle infrastrutture VHCN sarà presente sulla totalità del territorio nazionale, secondo i piani dichiarati dagli operatori, e gli interventi pubblici saranno in fase di completamento.



187. Per imporre il *pricing* relativo tra i due servizi, **si è dunque riconosciuto al servizio VULA FTTC un ruolo di prodotto “ancora” nel presente ciclo regolamentare**, in quanto il servizio FTTC risulta essere ampiamente sostituibile con i servizi FTTH, anche per le caratteristiche tecniche della rete in rame italiana, particolarmente di lunghezza mediamente inferiore alla media europea ed in grado, pertanto, di offrire servizi con prestazioni elevate ad una consistente parte delle linee attive coperte con FTTC.

188. Con riferimento ai **contributi una tantum**, tenuto conto degli efficientamenti già stabiliti nel corso del precedente periodo regolamentare, si ritiene non vi siano margini per ulteriori efficientamenti, alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione che si sta registrando negli ultimi anni. Fanno eccezioni i contributi relativi dei servizi SLU, ULL e VULA e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, che sono valutati, per gli anni 2024-2028, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS, in linea con quanto stabilito nel precedente periodo regolamentare.

189. Per le stesse motivazioni, si propone di confermare il valore del **costo orario della manodopera** approvato per il 2023 anche per il periodo regolamentare oggetto della

presente analisi di mercato, nonché la componente relativa agli impianti, agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dei **costi di collocazione** (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione. Per la componente relativa all'**energia elettrica** dei costi di collocazione, si propone di confermare la metodologia approvata con la delibera n. 132/23/CONS, che prevede di stabilire tale costo sulla base delle fatture di Telenergia, aggiornato su base trimestrale per tener conto delle oscillazioni del mercato energetico.

190. Con riferimento al valore del **WACC** per il periodo 2024-2028, calcolato in coerenza con la delibera n. 132/23/CONS secondo la metodologia descritta nell'Annesso 1 del presente Documento VI dello schema di provvedimento, si propone un valore pari a 7,49% (sostanzialmente stabile rispetto al valore approvato per il 2023, pari a 7,40%). Per quanto riguarda il valore del **Risk Premium**, anche per esso si propone di confermare quanto stabilito nel procedimento di cui alla delibera n. 132/23/CONS, ossia che esso si riduca progressivamente, fino ad annullarsi nel 2028 quando la copertura in FTTH sarà ragionevolmente completata ed il *risk premium* inteso a remunerare l'opzione di investimento *wait and see* risulterà di fatto risolta per tutto il territorio nazionale, rendendo l'applicazione del *risk premium* non giustificata.

191. Infine, in merito ai canoni mensili, ai contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA, per gli anni 2024-2028, si ritiene di poter confermare che essi vadano fissati da TIM/FiberCop sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione pari al 30%, coerentemente con quanto stabilito ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.

Approvazione di offerte con riduzione di prezzo *wholesale*, sconti a volumi/contratti di periodo

192.L'Autorità, in linea con quanto previsto con la delibera n. 348/19/CONS, ritiene, fatta salva la flessibilità dei prezzi prevista nei Comuni contendibili, che l'eventuale proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte promozionali, con una validità temporale circoscritta, caratterizzate da prezzi *wholesale* nazionali inferiori a quelli previsti dal presente provvedimento deve essere soggetta all'approvazione da parte dell'Autorità. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, la proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte promozionali circa le condizioni economiche (canoni e contributi *una tantum*) relative a servizi *wholesale* soggetti a controllo dei prezzi al fine di far fronte a specifiche esigenze di mercato (ad es. *upgrade* tecnologico, sopraggiunti eventi di carattere eccezionale che richiedono formulazioni di prezzo incentivanti, etc.).

193.L'Autorità, nel confermare gli orientamenti espressi con la delibera n. 348/19/CONS, e tenuto conto anche degli orientamenti inclusi nella proposta di Raccomandazione *Gigabit* della Commissione, ritiene che TIM possa - previa comunicazione all'Autorità per le valutazioni di competenza e la relativa approvazione - prevedere sconti a volume o contratti di periodo finalizzati ad incentivare gli investimenti in reti VHC. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento. Le suddette offerte, che devono essere

accessibili a tutti gli operatori interessati, possono essere limitate ad alcune aree del territorio nazionale e possono essere caratterizzate da costi unitari di accesso inferiori a quelli definiti nel presente provvedimento, al fine di riflettere unicamente la riduzione del rischio di investimento per la realizzazione di reti VHC (in pratica, le condizioni economiche di tali offerte devono essere orientate al costo senza l'applicazione di alcun *risk premium*), con il risultato di incrementare, per gli operatori (sia TIM/FiberCop che gli OAO), gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre che di favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga senza deprimere gli incentivi alla concorrenza e gli investimenti da parte di operatori concorrenti. L'Autorità, in ogni caso, verificherà che tali accordi non ostacolino la concorrenzialità del mercato e, in particolare, gli investimenti da parte di operatori alternativi efficienti.

194.L'Autorità evidenzia, inoltre, che eventuali accordi di accesso reciproco stipulati tra TIM/FiberCop e altri operatori che prevedono condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite nell'ambito del presente provvedimento devono essere comunicati all'Autorità per le valutazioni di competenza.

Mercato 2B

195.L'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente su tutto il territorio nazionale potrebbe far sì che TIM pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale.

196.Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a TIM/FiberCop un obbligo di controllo dei prezzi nel suddetto mercato, ai sensi dell'art. 85 del Codice.

Circuiti terminating e flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH

197.L'Autorità ritiene opportuno confermare la metodologia adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, consistente in un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di tipo *network cap*. Rispetto all'orientamento al costo, il *network cap* può, da un lato, costituire un incentivo per TIM all'incremento della propria efficienza produttiva e, dall'altro lato, assicurare maggiore certezza regolamentare agli operatori alternativi.

198.La stabilità delle condizioni economiche è uno degli elementi che influisce maggiormente sulla capacità degli operatori di programmare gli investimenti. Tenuto conto di ciò, l'Autorità ritiene opportuno che l'orizzonte temporale di applicazione della misura di controllo dei prezzi si estenda fino al 2028; in tal modo, gli operatori potranno conoscere i prezzi dei servizi regolamentati per i prossimi cinque anni, con un anticipo sufficientemente lungo da favorire la pianificazione degli investimenti. Il già menzionato meccanismo del *network cap*, quindi, stabilirà i prezzi per il periodo regolamentare 2024-2028.

199. Con la delibera n. 333/20/CONS, ai fini dell'applicazione del meccanismo del *network cap*, l'Autorità ha definito, all'art. 18, comma 1, i seguenti panieri di servizi:

- paniere A1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet over SDH*;
- paniere A2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet over SDH*, con capacità minore o uguale a 2 Mbps;
- paniere A3 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet over SDH*, con capacità superiore a 2 Mbps;
- paniere IC1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH;
- paniere IC2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH.

200. La stessa delibera ha stabilito, ai sensi dell'art. 18, comma 2, per il periodo 2019-2021, le seguenti variazioni percentuali annuali di tipo -X:

Tabella VI.4 – Variazioni percentuali panieri dei servizi *terminating* 2019-2021

Panieri dei servizi <i>terminating</i>/flussi di interconnessione	Network cap
<i>terminating</i> PDH/SDH ¹⁵ ≤ 2 Mbps	A1: canone di accesso -4%
	A2: canone di trasporto -4%
<i>terminating</i> PDH/SDH > 2 Mbps	A1: canone di accesso -4%
	A3: canone di trasporto +4%
flussi di interconnessione PDH/SDH	IC1: canone di accesso -4%
	IC2: canone di trasporto -4%

201. Al fine di definire i panieri dei servizi e di calcolare le variazioni a cui sottoporre i relativi prezzi per il periodo regolamentare 2024-2028, l'Autorità ha analizzato le variazioni dei costi e dei ricavi dei servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente/flussi di interconnessione così come derivanti dalla contabilità regolatoria.

202. In un'ottica di continuità con la delibera n. 333/20/CONS, si ritiene opportuno mantenere la differenziazione dei panieri di cui al ciclo precedente, tenendo conto della

¹⁵ Incluso *Ethernet over SDH*.

rimozione del paniere relativo ai segmenti terminali in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet over SDH*, con capacità minore o uguale a 2 Mbps:

- paniere A1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH;
- paniere A2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità superiore a 2 Mbps;
- paniere IC1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH;
- paniere IC2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH.

203. Alla luce dell'analisi dei costi sopra menzionata, l'Autorità ritiene, in linea di principio, che i guadagni di efficienza, conseguiti nel precedente ciclo regolamentare e conseguibili nel periodo 2024-2028 da TIM/FiberCop nell'offerta dei servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente/flussi di interconnessione, debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche all'ingrosso attraverso il meccanismo del *network cap*, con un valore della X differenziato per i panieri A1, A2, IC1 e IC2:

- paniere A1: IPC - X1%;
- paniere A2: IPC - X2%;
- paniere IC1: IPC - X3%;
- paniere IC2: IPC - X4%.

204. Come premesso, l'Autorità, ai fini del calcolo del valore della X per i servizi afferenti ai panieri A1, A2, IC1 e IC2, è partita da una elaborazione dei dati di contabilità regolatoria 2017-2020. In particolare, l'Autorità ha svolto una verifica dei complessivi margini sussistenti tra i ricavi e i costi wholesale dei circuiti *terminating*/flussi di interconnessione. Sulla base di tale dato l'Autorità ha determinato il valore di *network cap* in modo da trasferire progressivamente al mercato, laddove sussistenti, i guadagni di efficienza maturati nell'ultimo quadriennio, tenuto anche conto dell'andamento prospettico dei costi nel presente ciclo regolamentare.

205. Per quanto riguarda i circuiti *terminating* PDH/SDH l'Autorità osserva che i servizi per i quali è tuttora vigente l'obbligo di accesso, ovvero i circuiti PDH/SDH con capacità superiore a 2 Mbps, presentano volumi residuali ormai quasi nulli che si ritiene possano ragionevolmente azzerarsi del tutto nell'orizzonte temporale coperto dal presente provvedimento, anche alla luce della presenza su tutto il territorio nazionale della più efficiente e meno costosa tecnologia *Ethernet* su fibra verso la quale i suddetti circuiti potranno migrare. L'Autorità, in considerazione del numero irrilevante di circuiti venduti e in assenza di dati contabili significativi, ritiene opportuno fissare un *cap* pari a zero, che garantisca la stabilità complessiva dei prezzi approvati per il prossimo periodo

regolatorio. Per quanto riguarda i flussi di interconnessione l'Autorità, considerando i dati di Contabilità Regolatoria ha rilevato un margine complessivo positivo seppure in costante riduzione nel corso del quadriennio considerato, con un suo pressoché totale annullamento nell'ultimo anno oggetto di analisi (2020), lasciando ipotizzare una inversione di tendenza nel presente ciclo regolamentare. L'analisi dei volumi mostra al contempo un *trend* di moderata riduzione per tutto il periodo oggetto di analisi. Si ritiene quindi che, ragionevolmente, laddove non si intervenisse con modifiche dei prezzi OR vigenti, le due componenti di margine (ricavi-costi), di segno opposto, possano ragionevolmente compensarsi nel presente ciclo regolamentare consentendo, a TIM, un recupero dei costi complessivamente sostenuti. L'Autorità ritiene pertanto opportuno, tenuto conto di una generale esigenza di stabilità dei prezzi ed in coerenza con quanto proposto per i servizi *terminating* PDH/SDH, fissare un *cap* nullo per il prossimo periodo regolatorio. Si osserva che alla luce dell'elevata instabilità del livello inflazionistico registrato a partire dalla fine del 2021, i prezzi saranno in realtà decrescenti in termini reali, tenuto conto dell'inflazione prospettica.

206. Tenuto conto di quanto sopra l'Autorità stabilisce i seguenti vincoli annuali di *cap*:

- paniere A1: -0%;
- paniere A2: -0%;
- paniere IC1: -0%;
- paniere IC2: -0%.

207. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, differenti da quelli **Ethernet** su fibra di cui al punto successivo, si ritiene che questi debbano essere mantenuti invariati rispetto ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi, fermo restando quanto stabilito in merito al costo orario della manodopera; non si ritiene infatti vi siano margini per ulteriori efficientamenti, alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione.

Circuiti Ethernet su fibra ottica

208. Per quanto riguarda i circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, l'Autorità ritiene opportuno che i prezzi (canoni e contributi) siano orientati ai costi, sulla base del modello *bottom up*.

209. Le condizioni economiche dei suddetti servizi sono articolate in un contributo *una tantum* di attivazione e un canone mensile dipendente sia dalla velocità della sVLAN sia dalla classe di vendibilità delle centrali locali abilitate alla fornitura del servizio¹⁶.

¹⁶ L'offerta di riferimento di TIM/FiberCop raggruppa le centrali locali abilitate alla fornitura del servizio in 3 classi di vendibilità omogenee in base alla presenza di infrastrutture realizzate ai fini NGA utilizzabili per i circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica secondo il seguente schema: i) Classe A –

210. Con riferimento a tale tipologia di circuiti, si propone, anche per il quinquennio 2024-2028, di seguire l'approccio già impiegato, da ultimo, nell'ambito delle delibere nn. 105/21/CIR e 5/22/CIR. Si richiama che tale modello di *pricing* è coerente con quello stabilito nel contesto dell'analisi dei mercati dell'accesso di cui alla delibera n. 348/19/CONS per i servizi passivi NGA funzionali alla definizione dei prezzi dei suddetti servizi. Alla luce delle considerazioni su esposte non si ritiene opportuno applicare ai suddetti servizi un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*) in considerazione delle troppe variabili, non note, introdotte dallo sviluppo che la rete NGA potrà avere nel prossimo triennio e delle conseguenti variazioni dei costi, non prevedibili ad oggi, che i suddetti circuiti potranno subire.

211. Per quanto riguarda i Comuni contendibili del mercato 2B l'Autorità, tenuto anche conto delle quote di mercato al dettaglio, ritiene ragionevole un alleggerimento dell'obbligo di controllo di prezzo. **A tal fine TIM/FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli per tutti i servizi di accesso del mercato 2B.** Analogamente a quanto previsto per i servizi del mercato 1B, l'Autorità ritiene opportuno, in linea con quanto previsto dall'art. 78, comma 5, del Codice prevedere un adeguato periodo di preavviso per i richiedenti l'accesso stabilendo che fino al 31 dicembre 2024, i prezzi nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, di tutti i servizi del mercato 2B forniti nei Comuni Contendibili, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restino pari ai valori regolamentati per l'anno 2023.

10. Obbligo di contabilità dei costi

Mercati 1B e 2B

212. Per verificare il rispetto da parte di TIM/FiberCop dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto nei mercati in esame, l'Autorità deve avere evidenza dei costi sostenuti dall'operatore per la fornitura di ciascun servizio ad esso appartenente. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 85 del Codice, imporre a TIM/FiberCop l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati 1B e 2B (Resto d'Italia), venduto esternamente o fornito internamente (anche tra le società infragruppo).

213. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni aggiornate sui costi, sui volumi e sui costi unitari determinati in ottica FDC. Tali elementi

Grandi centrali locali con presenza prevalente di rete FTTH GPON; ii) Classe B – Grandi centrali locali con buona copertura FTTC ma con presenza scarsa o nulla di rete FTTH GPON; iii) Classe C – Centrali locali di medio-piccola dimensione con presenza di rete FTTC e centrali locali di medio-grande dimensione con moderata presenza di rete FTTC.

contabili possono essere utilizzati direttamente per la fissazione dei prezzi o fornire elementi di valutazione e confronto nell'ambito dei modelli BULRIC.

214. Come illustrato precedentemente in merito all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità intende aggiornare, le disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di accesso alla rete fissa per procedere ad una razionalizzazione della reportistica contabile, con la definizione di un sistema di contabilità dei costi organico e funzionale alle esigenze informative dell'Autorità, e per tener conto delle novità regolamentari introdotte con la presente delibera.

215. A tal fine, come evidenziato in precedenza, si riporta nell'**Annesso 3** al presente Documento la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM/FiberCop è tenuta a predisporre in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile.

216. TIM/FiberCop dovrà dunque predisporre le proprie scritture contabili (Conti Economici e Rendiconti del capitale impiegato) per ciascun servizio appartenente ai mercati 1B e 2B conformemente ai formati contabili riportati nel suddetto Annesso 3 del presente Documento.